

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

D.Lgs. 231/01

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs. 231/01	CEO	22/06/2021

EDIL IMPIANTI TRIESTE S.R.L.
Sede legale: Via S. Lezario 17
34122 TRIESTE
Tel. 040/3498145 - Fax 040/3384086
P.IVA: 01254160326

SOMMARIO

	PREMESSA.....	4
1	I DESTINATARI DEL MODELLO	6
2	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	7
3	IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	8
4	ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	9
5	PROTOCOLLI DI CONTROLLO	10
6	CODICE ETICO	11
7	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	12
8	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	12
9	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
9.1	Composizione e nomina del presidente e dei componenti.....	13
9.2	Requisiti di professionalità e di onorabilità.....	15
9.3	Cause di ineleggibilità e incompatibilità.....	16
9.4	Durata in carica e sostituzione dei membri.....	16
9.5	Obblighi di diligenza e riservatezza	18
9.6	Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
9.7	Responsabilità	19
9.8	Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza	19
9.9	Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza.....	19
9.10	Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza.....	21
10	SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI.....	21
10.1	Sanzioni per Dipendenti	22
10.2	Misure nei confronti dei Dirigenti	22
10.3	Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali.....	23
10.4	Misure nei confronti dei soggetti terzi.....	23
11	CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	23
11.1	Verifiche e controlli sul Modello.....	23
11.2	Aggiornamento e adeguamento del Modello	24
12	DEFINIZIONI	25

TABELLA DEGLI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati

Cod.	Nome documento	Rev	Data Rev
Allegato 01	Reati Ex. D.Lgs. 231/01	00	
Allegato 02	Codice Etico	00	
Allegato 03	Sistema disciplinare	00	
Allegato 04	Manuale dei protocolli	00	
Ra-01	Mappatura Reati Commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	00	
Ra-02	Mappatura reati correlati alla Sicurezza e Salute sul Lavoro	00	
Ra-03	Mappatura reati Ambientali	00	
Ra-04	Mappatura reati Societari	00	
Ra-05	Mappatura altre famiglie di reato	00	

PREMESSA

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi,

il divieto di pubblicizzare beni e servizi (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere, a titolo esemplificativo, i reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati transnazionali, etc.

Per una più ampia ed esaustiva trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'**Allegato 1 "Reati ex D.Lgs. 231/2001"**.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere all'Ente un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili all'Ente tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio dell'Ente stesso.

Ne consegue che l'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "Organismo di Vigilanza dell'Ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti ad attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, nonché a formare le Unità Organizzative interessate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ipotesi di reato commesso dai c.d. "soggetti apicali", l'Ente non risponde se prova che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai modelli;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali stessi.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia; tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei modelli che non può prescindere da una analisi ad hoc dell'operatività dell'ente.

1 I DESTINATARI DEL MODELLO

In linea con le disposizioni del Decreto, il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per Edil Impianti Trieste s.r.l., quale che sia il rapporto che li lega allo stesso, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una unità organizzativa del Edil Impianti Trieste s.r.l. medesimo dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse dell'Ente.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i destinatari del Modello sono:

- gli Organi (Legale rappresentante, Procuratore Generale, Direttore Generale, Dirigenti Responsabili);
- Organi di Controllo (Sindaci - Collegio dei Revisori legali);
- Dipendenti;
- Soggetti terzi, in particolare: outsourcers, fornitori e partners in genere.

2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Edil Impianti Trieste s.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento dell'attività dell'ente, ha ritenuto conforme alle proprie politiche gestionali procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, le attività che gli Organi ritiene qualificanti il Modello sono di seguito elencate:

- formalizzazione e diffusione all’interno della propria organizzazione dei principi etici sulla base dei quali il Edil Impianti Trieste s.r.l. esercita la propria attività;
- analisi dei processi e declinazione delle attività sensibili “a rischio reato”, ovvero sia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative del Edil Impianti Trieste s.r.l. in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- definizione di specifici e concreti protocolli in essere con riferimento alle attività dell’ente “a rischio reato” e individuazione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l’adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- definizione dell’informativa da fornire ai soggetti terzi con cui il Edil Impianti Trieste s.r.l. entri in contatto;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell’Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l’azione;
- definizione dei flussi informativi da/ per l’Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull’aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è quindi affidato dall’Amministratore all’Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

3 IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L’adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentano a Edil Impianti Trieste s.r.l. di beneficiare delle esimenti previste dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la

sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati, per i conseguenti e relativi risvolti di reputazione ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Edil Impianti Trieste s.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/01, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Edil Impianti Trieste s.r.l. in quanto (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Edil Impianti Trieste s.r.l. si attiene nell'espletamento della propria mission – di cui all'**Allegato 2 "Codice Etico"**;
- consentire al Edil Impianti Trieste s.r.l., grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I paragrafi che seguono contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello ritenuti ineludibili ai fini della efficace implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4 ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare agli apicali e a dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà dell'ente a tutti i livelli della struttura organizzativa. Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento

delle attività tipiche di Edil Impianti Trieste s.r.l., nonché le loro modalità di commissione, sono stati analizzati i diversi processi, con il coinvolgimento del Direttore Generale e dei Dirigenti responsabili nonché, per le specifiche questioni attinenti le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/01, con il RSPP esterno nominato.

L'analisi ha consentito di individuare in quali momenti dell'attività e della operatività dell'ente possono generarsi fattori di rischio; quali siano, dunque, i momenti della vita dell'ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. L'analisi specifica e dettagliata così condotta ha permesso di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi.

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico del Edil Impianti Trieste s.r.l..

L'identificazione delle attività a rischio, raccolta nell'**Allegato 4 "Manuale dei Protocolli"** si basa, in particolare, su:

- l'identificazione, all'interno dei processi, delle attività a rischio reato;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti e delle figure responsabili che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle "attività sensibili";
- l'individuazione per ogni attività di eventuali procedure di sistema esistenti e l'individuazione del "pericolo conseguente" inteso come ipotetica modalità di realizzazione della condotta illecita;
- l'individuazione del rischio per ogni attività. Il calcolo del rischio deriva dalla frequenza di svolgimento e dai seguenti principi di controllo:
 - lo stato di formalizzazione di una procedura
 - l'assegnazione di ruoli e responsabilità
 - la segregazione dei compiti,
 - la tracciabilità dell'attività svolta/ valore del rispetto delle norme cogenti
 - l'evidenza dei controlli effettuati.

L'identificazione delle attività "a rischio reato" ex D.Lgs. 231/01 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi, in particolar modo in quelli "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire:

- . regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice Etico;
- . regole operative, presenti nella regolamentazione interna; i presidi sono riepilogati nei protocolli di controllo riportati nell'**Allegato 4 "Manuale dei Protocolli"**.

Per ciascun rischio reato sono previste:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività dell'ente nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
 - la "proceduralizzazione" delle attività a rischio reato mediante la definizione di procedure, possibilmente scritte, atte a disciplinare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime e a garantire l'"oggettivazione" dei processi decisionali;
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico – funzionale;
 - il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - l'esistenza di adeguati flussi di reporting;

- l'esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni dell'ente coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un'adeguata protezione/ accesso fisico- logico ai dati e ai beni aziendali.

6 CODICE ETICO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale dell'ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico definito da Edil Impianti Trieste s.r.l., per il quale si rimanda all'**Allegato 2 "Codice Etico"**.

In termini generali tale documento contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti di tutti gli "*stakeholders*" (Consoziati, soggetti che prestano attività lavorativa presso il Edil Impianti Trieste s.r.l., fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc).

Si precisa che Edil Impianti Trieste s.r.l., già anteriormente all'adozione del presente modello organizzativo, si era dotata di un autonomo Codice Etico nell'ambito reso operativo nel più ambito di un Modello di Gestione Integrato della di Qualità ambiente e sicurezza. Si è ritenuto comunque di procedere ad un adeguamento di tale Codice Etico, originariamente concepito a tutela della qualità dei processi aziendali, alle specifiche finalità del presente modello.

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

7 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

È obiettivo di Edil Impianti Trieste s.r.l. garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti presenti nell'ente che da inserire, sia da parte degli altri Destinatari così come individuati, circa il contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi derivanti dai medesimi.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/ informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati a tutte le risorse presenti nell'ente al momento dell'adozione del medesimo.

La medesima informazione dovrà essere rivolta ai nuovi assunti e Destinatari in genere, attraverso la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- un'attività di formazione mirata sui contenuti del Decreto, sull'adozione del Modello Organizzativo e dei successivi aggiornamenti, nonché sui comportamenti da tenere nelle attività sensibili ai rischi reato.

I Destinatari del Modello dovranno documentare la presa visione attraverso gli strumenti che Edil Impianti Trieste s.r.l. metterà loro a disposizione.

Compito dell'Organismo di Vigilanza del Edil Impianti Trieste s.r.l. è coordinare l'attività di informazione e vigilare sull'effettivo recepimento dei contenuti formativi ed informativi a detti soggetti veicolati, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

8 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Edil Impianti Trieste s.r.l., nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

In linea di principio, tali soggetti sono inclusi nel Modello se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi, outsourcers e altri soggetti terzi esterni, l'Ente informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice Etico.

In particolare, nell'ambito di tale informativa, il Edil Impianti Trieste s.r.l. invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento del Edil Impianti Trieste

s.r.l., della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;

- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. richiede, inoltre, alle funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs 231/01.

9 ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Composizione e nomina del presidente e dei componenti

Il Decreto 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "Organismo dell'Ente" riportato dall'art 6, comma 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario, valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

L'Amministratore provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di composizione collegiale dello stesso, del suo Presidente, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento



delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento delle riunioni collegiali.

Al riguardo è forte convincimento di Edil Impianti Trieste s.r.l. che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzarne la composizione:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - non svolgere compiti operativi;
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento all'Amministratore, al Direttore Generale nonché ai Dirigenti responsabili;
- professionalità intesa come:
 - possedere adeguate competenze specialistiche, sia in tema di *compliance* 231, sia rispetto alle specifiche aree/funzioni dell'ente maggiormente esposte al rischio reati;
 - essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
 - continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Amministratore, deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, formalmente comunicato a tutti i livelli dell'ente, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa di Edil Impianti Trieste s.r.l., l'Amministratore stabilisce che l'Organismo di Vigilanza dell'Ente debba essere un organo monocratico con conferimento dell'incarico ad un professionista esterno.

Tale scelta, coerente alle dimensioni organizzative di Edil Impianti Trieste s.r.l. rafforza le regole di *corporate governance* dell'ente e al contempo garantisce all'Organismo di Vigilanza la presenza di autonomi poteri d'iniziativa e controllo e di professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo può avvalersi, in accordo con l'Amministratore il Direttore Generale ed i Dirigenti responsabili, sia dell'ausilio di altre funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa all'Amministratore la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di composizione, competenze professionali, profilo personale e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/ o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità

L'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui Edil Impianti Trieste s.r.l. opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato, in particolare in campo ambientale;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà del Edil Impianti Trieste s.r.l.;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati mediante valutazione del Curriculum Vitae di ciascun membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice dell'ente, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Edil Impianti Trieste s.r.l., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio deve revocare il mandato.

9.4 Durata in carica e sostituzione dei membri

La permanenza in carica dei componenti ha durata triennale. Il mandato è rinnovabile.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera del Consiglio.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni dell'ente;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.2;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;

- una sentenza di condanna del Edil Impianti Trieste s.r.l. ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Amministratore provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio provvederà a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Edil Impianti Trieste s.r.l. con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o presentazione diretta al protocollo consortile, con copia conoscenza agli altri componenti ed al Collegio dei Revisori legali.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio dei Delegati provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicurano, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa del Edil Impianti Trieste s.r.l., senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

9.7 Responsabilità

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti del Edil Impianti Trieste s.r.l. dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Edil Impianti Trieste s.r.l..

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul

rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal successivo paragrafo 10 "*Sistema disciplinare e responsabilità contrattuali*".

9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

L'Amministratore provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, in accordo con il Dirigente responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza.

9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica quantomeno semestrale, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture del Edil Impianti Trieste s.r.l.; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente all'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/ o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate a Edil Impianti Trieste s.r.l. dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In merito alle segnalazioni e alle comunicazioni che le strutture operative devono effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda ad una specifica delibera del medesimo Organismo che viene adottata in materia di flussi di *reporting* nella prima riunione utile.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/ dati/ notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture dell'ente interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;

- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto e/o attraverso l'utilizzo della posta elettronica;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, minaccia fisica o psicologica, mobbing o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Edil Impianti Trieste s.r.l. o di terzi. Le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico e/ o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo trasmette annualmente al Direttore Generale ed ai Dirigenti responsabili il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente all'Amministratore, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello. Tale relazione di norma dovrà indicare le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc.) e i relativi risultati.

L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti all'Amministratore, al Direttore Generale ed ai Dirigenti responsabili in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

10 SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto,



e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso ed ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Organismo.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa di Edil Impianti Trieste s.r.l.

Tale sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile), di cui si rimanda all'**Allegato 3** "Sistema *Disciplinare*", è rivolto ai soggetti apicali, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto del Edil Impianti Trieste s.r.l., prevedendo adeguate "sanzioni" di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/ o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Edil Impianti Trieste s.r.l. in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.1 Sanzioni per Dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l'iter interno.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

10.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure interne, Edil Impianti Trieste s.r.l. provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra ente e lavoratori con qualifica di dirigente. Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati la Direzione Generale, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, procederà ad un'adeguata istruttoria mirata a valutare l'opportunità di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni in conformità con quanto stabilito dal CCNL Dirigenti.

10.3 Misure nei confronti degli Organi societari

In caso di violazione da parte di componenti gli Organi e/o Revisori di quanto prescritto nel Modello adottato, l'OdV informerà l'intero Consiglio e/o Deputazione e il Collegio dei Revisori legali a seconda del soggetto a cui è imputata la violazione.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa tra le quali la convocazione del Consiglio dei Delegati per deliberare la revoca per giusta causa di un deputato, del Presidente o del Vice Presidente.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

10.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi con cui Edil Impianti Trieste s.r.l. possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Edil Impianti Trieste s.r.l., come anche nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

11 CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

11.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

I risultati delle attività di verifica sui rischi ex D. Lgs 231/01, vengono annualmente consolidati al fine di aggiornare la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

11.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita di Edil Impianti Trieste s.r.l. – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà dell'ente/ di processo) ed economica dei fenomeni del stesso e non esclusivamente giuridico/ formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia “esimente” solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti e le evoluzioni dell'ente che lo ha adottato.

In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo – qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello (e delle procedure e “protocolli” adottati).

A tal fine segnala agli Organi l'esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la modalità di divulgazione dei contenuti all'interno di Edil Impianti Trieste s.r.l. e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa. Quanto precede fermo restando il generale dovere in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

12 DEFINIZIONI

Aree a rischio	Tutte quelle aree in cui opera Edil Impianti Trieste s.r.l. ed in cui può delinearsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs. 231/2001
Codice Etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera Edil Impianti Trieste s.r.l..
Collaboratori esterni	Comprendono i consulenti, i <i>partners</i> , gli <i>outsourcers</i> ed i fornitori
Consulente	Soggetto che agisce per conto e su incarico di Edil Impianti Trieste s.r.l. in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	Tutti i soggetti individuati nella specifica sezione del Codice Etico
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Edil Impianti Trieste s.r.l.
D.Lgs. 231/2001	Il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 include tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Fornitori	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali per Edil Impianti Trieste s.r.l. e che non rientrano nella definizione di partner
Esponenti aziendali	Consiglieri, deputati, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti di Edil Impianti Trieste s.r.l.

Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Linee Guida	Linee Guida definite da Confindustria e Ance per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Modello Organizzativo	Insieme delle procedure e degli strumenti che Edil Impianti Trieste s.r.l. ha adottato nella propria organizzazione, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al DLGS 231/2001

Organismo di Vigilanza ("O.d.V.")	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento del Modello, oltre che del suo aggiornamento
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)	Il P.N.A. è il documento approvato e successivamente aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge 190/2012.
Pubblica amministrazione	L'intera pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Reato	Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal DLGS n. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti
Rischio	Potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
Sistema Disciplinare	Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione



Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Edil Impianti Trieste s.r.l. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 - lettere a) e b) del DLGS 231/2001)
--	---

Soggetti Sottoposti	le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto
Partners Outsourcers	controparti contrattuali con cui Edil Impianti Trieste s.r.l. giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata, principalmente ai fini della fornitura di servizi

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
oo	Reati ex D.Lgs. 231/01		

SOMMARIO

PREMESSA	5
1. SOGGETTI.....	6
2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	7
3. SANZIONI	9
3.1 Le sanzioni pecuniarie.....	9
3.2 Le sanzioni interdittive	10
3.3 La confisca	10
4. IL PERIMETRO	11
REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	12
5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la Pubblica Amministrazione	12
5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	13
5.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P.).....	13
5.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1).....	14
5.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)	15
6. ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	15
6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	16
6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).....	17
6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).....	17
6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).....	17
6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).....	18
6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	18
6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	18
6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	18
6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).....	19
6.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	19
6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)	19
7. ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata.....	19
7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6).....	19
7.2 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p)	20
7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p)	20
7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.).....	20

7.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309).....	21
8.	ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.....	22
8.1	Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità	22
8.2	Corruzione.....	24
8.3	Art. 346bis. Traffico di influenze illecite.....	28
8.4	Peculato (art. 314 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020).....	28
8.5	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020).....	29
8.6	Abuso d'ufficio (art.323 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020).....	29
9	ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001:Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	29
9.1	Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	29
9.2	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.).....	29
9.3	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	30
9.4	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.).....	30
9.5	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	32
9.6	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	33
9.7	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.).....	33
9.8	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.).....	33
9.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.).....	34
9.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).....	34
10.	ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio.....	35
10.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	35
10.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	35
10.4	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.).....	35
10.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.).....	36
10.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.).....	36
10.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).....	36
10.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)	37
11.	ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari.....	38
11.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	38
11.2	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	40
11.3	Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)	41
11.4	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).....	41
11.5	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)	42



11.6	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	43
11.7	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	44
11.8	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	44
11.9	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	45
11.10	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	46
11.11	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	46
11.12	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.).....	47
11.13	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	47
11.14	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	47
11.15	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).....	48
11.16	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	
53 11.17	Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)	50
12.	ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	52
13.	ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	56
14.	ARTICOLO 25 QUINQUES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale	57
14.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.).....	57
14.2	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	58
14.3	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	58
14.4	Detenzione di materiale pornografico(Art. 600-quater c.p.).....	59
14.6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinques c.p.).....	59
14.7	Tratta di persone (Art. 601 c.p.).....	60
14.8	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	60
15.	ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato.....	62
15.1	Abuso di informazioni privilegiate	62
15.2	Manipolazione del mercato	63
16.	ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	64
17.	ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	68
17.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	68
17.2	Riciclaggio (art 648 bis c.p.)	69
17.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	70
17.4	Autoriciclaggio (art. 648 ter 1).....	70
18.	ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore 74	
19.	ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	78
20.	ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali	79
20.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	83

20.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)	83
20.3	D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)	83
20.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	85
20.5	Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)	85
20.6	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	86
20.7	Traffico illecito di rifiuti	86
20.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	86
20.9	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)	87
20.10	D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)	88
20.11	Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150	88
20.12	Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	89
20.13	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)	89
20.14	Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)	90
20.15	Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007	90
20.16	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)	90
20.17	Disastro Ambientale - 25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	95
20.18	Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	91
20.19	Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	92
20.20	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	92
21.	ARTICOLO 25 DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	93
22.	ART. 25 TER DECIES: RAZZISMO EX ZENOFOBIA	
23.	ART. 25QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO D'AZZARDO O DI SCOMMESSA, GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	93
24.	ART. 25DECIES: REATI TRIBUTARI	94
25.	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI	94
26.	REATI TRANSNAZIONALI	95
27.	TABELLA DI CORRELAZIONE REATI - SANZIONI	97

PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all’interno dell’Ente di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con l’Ente stesso.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall’altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

1. SOGGETTI

L’articolo 1 del D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che “*le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

a) tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- a) società di capitali;
- b) società cooperative;
- c) fondazioni;
- d) associazioni riconosciute;
- e) enti privati e pubblici economici;
- f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;

b) tra gli enti privi di personalità giuridica:

- a) società di persone;
- b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c) consorzi;

d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;

b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.Lgs. 231/2001.

In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. *“Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*
2. *Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”.*

Articolo 7 c.p. “Reati commessi all'estero”

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) *delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2) *delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3) *delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4) *delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5) *ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8 c.p. “Delitto politico commesso all'estero”

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

Articolo 9 c.p. “Delitto comune del cittadino all'estero”

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello

Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10 c.p. “Delitto comune dello straniero all'estero”

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

3. SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'ente non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;

- la pubblicazione della sentenza.

3.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di "quote", appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/01 è "bifasico":

La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;

In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

3.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;

- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando l'ente, già condannato commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'ente è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

3.3 La confisca

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna dell'ente, ma anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. IL PERIMETRO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

- Perimetro interno al D.Lgs. 231/2001

- reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica - art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. 231/01);
- ipotesi di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 D. Lgs. 231/01);
- reati societari previsti dal codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs.231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01).
- Reati ambientali (art 25 undicies D.Lgs. 231/01).
- Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies D.Lgs. 231/01)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/01)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa, giochi d'azzardo esercitati a messo di apparecchi vietati (art. 25 quarterdecies D.lgs 231/01)
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies dlgs. 231/01)

- Perimetro esterno al D.lgs. 231/2001 (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)

- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);

- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la Pubblica Amministrazione

5.1 Malversazione a danno dello Stato, di un altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

5. 2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di un altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p. - artt. 640 bis e 316 ter C.P)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis – “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

5.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 “Truffa”

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

5.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 ter - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

5.5 Art. 356: Frode in pubbliche forniture

La fattispecie, introdotta nel novero dei reati ex d.lgs 231/01 con dlgs 14/07/2020 n. 75., sanziona la condotta di chi commette [frode](#) nell'esecuzione dei [contratti di fornitura](#) o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata [\[64\]](#) nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898

La fattispecie, introdotta nel novero dei reati ex d.lgs 231/01 con dlgs 14/07/2020 n. 75., prevede una specifica ipotesi di condotta fraudolenta in danno di alcuni enti nazionali e comunitari competenti per l'irrogazione di contributi nel settore dell'agricoltura. Essa sanziona la condotta di chi, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, premi indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto è superiore a euro 100.000. Quando la somma percepita è pari o inferiore a euro 5000,00 si applica soltanto una sanzione amministrativa.

6. ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001': Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 7 della Legge 18 Marzo 2008 n. 48 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 i c.d. cyber reati.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da cento a cinquecento quote), sia interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.

In particolare la norma in esame stabilisce che:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale nonché dei delitti di cui all'art. 1 comma 11 D.L. 21.09.2019 n. 105, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001.

6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
4. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

5. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)⁴

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)⁵

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)⁶

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

6.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)⁷

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)⁸

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

7. ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata⁹

7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7.2 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p)

Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p)

La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro

7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 157, sesto comma, c.p. i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, traffico di influenze illecite, peculato, peculato mediante profitto di errore altrui ed abuso d'ufficio che offendano gli interessi dell'Unione Europea

Si tratta di reati interessati dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012, con cui il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012. La norma è stata integrata dalla L. n. 3/19 mediante inserimento nei reati presupposto del traffico di influenze illecite ex art. 346bis nonché dalla D.lgs 75/2020 con l'inserimento delle fattispecie di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui nonché dell'abuso d'ufficio purchè compiute in danno degli interessi dell'Unione Europea.

8.1 Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Occorre rammentare che la citata Legge n. 190/2012 è intervenuta, rispetto al reato in questione, scindendo la condotta delittuosa, prima prevista nel solo art. 317 c.p., in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater.

In particolare, in precedenza nel reato di concussione era punito "il *pubblico ufficiale* o *l'incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Oggi:

- viene punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo *pubblico ufficiale* (non più *l'incaricato di pubblico servizio*), solo quando *costringe* (non più quando *induce*) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;

- tanto il *pubblico ufficiale* quanto *l'incaricato di pubblico servizio* qualora *inducano* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

Le norme del codice penale sono quindi:

- Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

- Art. 319 quater "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” in G.U. 30 maggio 2015, n. 124 introduce ulteriori modifiche alle fattispecie di reato contro la PA.

In sintesi:

- **concussione (art. 317 c.p.):** l’incaricato di pubblico servizio torna ad essere, dopo la modifica apportata dalla L. 190/2012, soggetto attivo del reato.
- **corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.):** la pena diviene 1 - 6 anni (in precedenza: da 1 a 5 anni);
- **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):** la pena diviene 6 - 10 anni (in precedenza: da 4 a 8 anni);
- **corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):** la pena base diviene 6 - 12 anni (in precedenza da 4 a 10 anni); 6 - 14 anni (in precedenza da 5 a 12 anni) in caso di ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni; 8 - 20 anni (in precedenza da 6 a 20 anni) in caso di ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.):** la pena per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio diviene 6 - 10 anni e 6 mesi (in precedenza da 3 a 8 anni).

E’ previsto un consistente sconto di pena per chi fornisce prove e aiuta ad individuare i responsabili o a recuperare le somme collegate al reato. La condizione per accedere al patteggiamento (o avvalersi della sospensione condizionale della pena) è la restituzione di quanto acquisito indebitamente.

8.2 Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente dell’ente corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore dell'ente medesimo; corruzione passiva allorché un dipendente dell'ente, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse dell'ente ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Anche sul fronte del reato corruttivo è intervenuta la Legge "Anticorruzione" del 2012, a seguito della quale sono oggi puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicisticamente "*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*" e

- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) "*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*".

La modifica, rispetto alla previgente impostazione codicistica, scollega la condotta delittuosa dal compimento di *un atto*, facendo ricorso, invece, ad una formula più ampia.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Ai sensi dell'art. **319 bis c.p.** ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni

o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. **320 c.p.** ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Art. 319 ter c.c. "Corruzione in atti giudiziari"

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- Articolo 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

8.3 Art. 346bis. Traffico di influenze illecite.

La norma sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4). Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5). Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

8.4 Peculato (art. 314 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

8.5 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

8.6 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Questa fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regole di condotta previste dalla legge/atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

9 ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento¹⁰

9.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data

l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

9.2 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

9.3 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

9.4 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

9.5 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

9.6 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

9.7 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

9.8 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10. ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio¹¹

10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

10.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

10.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 2 milioni.
2. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
3. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,

detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, comma 2.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

11. ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari¹²

11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹³

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622, l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società ad un socio o ad un creditore.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, anche qualora la condotta integri gli estremi di un altro reato, ancorché aggravato, ai danni del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Tale ultima previsione non si applica, tuttavia, qualora il reato sia perpetrato ai danni del patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità europee.

Nell'ipotesi di società con azioni quotate, la pena è aumentata ed il reato è procedibile d'ufficio.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* in G.U. 30 maggio 2015, n. 124, è intervenuta su diversi punti di interesse ai fini del sistema 231.

Il provvedimento in esame, in sintesi:

- innalza le pene previste per alcuni reati contro la P.A. ed il reato di “Associazioni di tipo mafioso” ed interviene sul reato di concussione (reati già richiamati nel D. Lgs. 231/2001);
- reintroduce come delitto il reato di false comunicazioni sociali, c.d. “falso il bilancio”, dopo la sostanziale “depenalizzazione” del 2002;
- rende più incisivo il potere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'art. 12 della Legge è intervenuto nell'apportare modifiche all'articolo 25 ter, comma 1 del Decreto "Reati societari" e riportando le variazioni al reato di "False comunicazioni sociali" ex artt. 2621 e 2622 c.c. e l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità".

Sono previste sanzioni più severe per le società e gli amministratori che falsificano i bilanci.

Infatti, è stata aggravata all'art. 25-ter, la previsione della pena pecuniaria (ora da 200 a 400 quote) per l'ipotesi base di false comunicazioni sociali.

La pena aumenta (da 400 a 600 quote) in caso di società quotate. In caso di applicazione dell'art. 2621 bis c.c. « Fatti di lieve entità », la pena è 100 - 200 quote.

Risultano poi assorbite le variazioni ai reati contro la P.A. ed ai reati associativi, già richiamati nel D.Lgs. 231/2001.

L'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" viene così sostituito:

*«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a cinque anni**.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

11.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹⁴

L'art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate" viene così sostituito:

*« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena **della reclusione da tre a otto anni**.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

11.3 Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)¹⁵

Viene introdotto l'art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità":

« Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell' articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

11.4 Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

11.5 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

L'art. 2624 distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

La legge 262/2005 ha affiancato all'art. 2624 c.c. una nuova fattispecie (l'art. 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) relativa alle società con azioni quotate, alle società da queste controllate ed alle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

Art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione".

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del

soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

11.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. (impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

11.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626. (indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

11.7 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. (illegale ripartizione di utili e riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

11.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

11.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori.; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società..

Articolo 2632 (formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

11.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Articolo 2636: Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

11.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)¹⁹

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 (aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

11.14 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)²⁰

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

a. non da notizia – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;

b. compie un'operazione della società – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2629 bis "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

11.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)²¹

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

11.16 Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)

La Legge 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "corruzione tra privati", che prevede:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

L'art. 2635 comma 3 riguarda il soggetto corruttore, per cui la responsabilità amministrativa ex d.lgs 231/01 interviene punendo la ‘corruzione attiva di privati’.

Trattandosi di reato societario, lo stesso si perfeziona solo quando il soggetto (corrotto) compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento. Di fatto il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai “casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635”, il quale contempla il “lato attivo” della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2). In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti.

A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Tuttavia è assolutamente pacifico in dottrina che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui appartiene pure il corrotto qualificato.

L'esempio è agevole: nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Ebbene, non v'è chi non veda che, in ipotesi del genere, l'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc.

È noto che anche una parziale finalità di perseguimento dell'interesse dell'ente sia sufficiente per determinare la configurabilità a suo carico della responsabilità ex d.lg. 231.

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

12. ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25- *quater*, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. **Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:**
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;**
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona**

che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

13. ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili²³

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura pratiche mutilative vietate.

Art. 583 bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di

straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

14. ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale²⁴

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600-quater 1.

In relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600 quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- 609-undecies (adescamento di minorenni).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

14.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

14.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,

anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

14.4 Detenzione di materiale pornografico(Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

14.5 Pornografia virtuale(Articolo 600 quater 1)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

14.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

14.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 100 euro per ciascuno lavoratore reclutato chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento ovvero assume, impiega, utilizza manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ovvero approfittando dello stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello

nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione da svolgere e delle condizioni di lavoro.

14.10 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

15. ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato²⁵

Con la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005 n. 62) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato"

- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

15.1 Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

15.2 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

16. ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro²⁶

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha introdotto nel Decreto 231/01 l'art. 25-septies che, dopo le modifiche introdotte dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (detto anche "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro"), così come modificato dal Decreto legislativo 106/2009, risulta intitolato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Risulta qui opportuno sottolineare che la legge 123/07 ha introdotto per la prima volta reati di tipo "colposo" nell'alveo di quelli rilevanti per il Decreto, modificando sostanzialmente il profilo di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. Nel campo dei delitti "colposi" dottrina autorevole (segnatamente alle considerazioni rappresentate da Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino, nell'ambito di più Convegni e Seminari dedicati alla L.123/07) considera i membri dell'Organismo di Vigilanza imputabili penalmente se ritenuti corresponsabili del verificarsi di un infortunio (tale da configurare reato di omicidi o lesione), oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa (es. inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti in azienda) che essi (quali membri di un organismo incaricato di vigilare sull'adeguatezza del modello anche rispetto alla sua capacità di prevenire l'infortunio) avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Questa responsabilità è dovuta al fatto che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione devono fare seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione pericolosa.

Di seguito sono riportati gli adempimenti più significativi derivanti dalla normativa in esame:

- Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) (artt. 15 e 28 D.Lgs. 81/08);
- Nelle strutture più articolate e complesse, designazione, da parte del Datore di Lavoro, del Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/08);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (artt. 15, 23 e 47 D.Lgs. 81/08) e designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente (artt. 15, 25 D.Lgs. 81/08);
- Nomina degli incaricati al Primo Soccorso;
- Tenuta della documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (art. 53 D.Lgs.81/08);
- Consegna ed informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 239 D.Lgs. 81/08);
- Adeguamento dei luoghi di lavoro alle misure di prevenzione e protezione e obbligo di manutenzione;
- Attività di informazione e formazione di tutti i dipendenti (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08);
- Riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs. 81/01);
- Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ad opera del committente, da allegare ai contratti di appalto da eseguirsi nelle sue sedi o uffici (art. 26 del D.Lgs. 81/08).

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 ("Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") e 590, comma 3 ("Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") del Codice Penale.

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona.

I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 CP sono fattispecie "a condotta libera".

Assume, dunque, rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 CP sono lesioni "gravi":

- quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione, sono lesioni personali "gravissime", quelle da cui derivi:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambi i delitti sono "colposi", vale a dire "contro" l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per "negligenza" la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per "imprudenza" il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;

- per “imperizia” l’inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

Il reato si consuma al verificarsi dell’evento “morte” o “lesione grave o gravissima” causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall’art. 2087 cod.civ. (“Tutela delle condizioni di lavoro”) ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verificano eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un’eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore.

Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili, con prudente e continua diligenza, che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall’istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Particolare rilevanza, tenuto conto del più grave impianto sanzionatorio assegnato (cfr. co. 1 dell’art. 25-septies del Decreto), assumono i casi in cui l’azienda esponga i lavoratori a particolari rischi (es. presenza di amianto) e in presenza di “cantieri temporanei o mobili”; laddove in tali contesti un evento rilevante (morte/lesione) possa essere in qualche modo correlato “causalmente” all’assenza/inadeguata valutazione dei rischi e/o adozione del documento di valutazione dei rischi, il giudice applicherà sempre il massimo numero di quote (mille).

17. ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio²⁷

L'articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La L. 15 dicembre 2014, n. 186 è da ultimo intervenuta ad introdurre il reato di “autoriciclaggio”, nel prevedere il nuovo art. 648-ter 1 del codice penale.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da 200 ad 800 quote, salva l'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni nel qual caso la sanzione applicata è da 400 a 1.000 quote) sia interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto.

17.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

17.2 Riciclaggio (art 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in modi e cioè:

- nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

17.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648 bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

17.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)

E' stato introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 – in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, c.d. *collaborazione volontaria* - il nuovo articolo del Codice penale (648-ter) rubricato "Autoriciclaggio" che segue il reato di riciclaggio (648-bis) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter).

La nuova disposizione prevede:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Rispetto alle iniziali proposte legislative, la formulazione approvata non interviene su fattispecie già esistenti ma introduce ex novo una **condotta delittuosa**.

In precedenza, infatti, i vari disegni di legge erano per lo più volti ad abrogare la locuzione “fuori dai casi di concorso nel reato”, nell'art. 648-bis.

È noto infatti che attualmente le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sanzionano non chi ha commesso il delitto da cui provengono i proventi illeciti (c.d. **delitto fonte**), ma un estraneo a tale illecito il quale, consapevole però della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiega, occulta, etc.

Con l'autoriciclaggio, invece, **può commettere il delitto anche chi ha commesso il reato fonte**.

La nuova norma si caratterizza, pertanto, da una **fattispecie autonoma** e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, a:

a) impiego

b) sostituzione,
trasferimento

in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Unica possibilità di non essere puniti in queste situazioni è la destinazione alla **utilizzazione** o al **godimento personale** del denaro, dei beni o delle altre utilità.

I delitti tributari

Per dette fattispecie delittuose, che per la loro natura normalmente producono un **vantaggio economico**, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sicuramente i **proventi derivanti da evasione fiscale** vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria. È necessario, però, come detto, che ricorra anche l'**ostacolo all'identificazione** della loro provenienza.

Si tratta allora di comprendere quale trasferimento o impiego dei soldi provenienti o frutto dell'evasione fiscale ostacoli l'identificazione.

Di norma chi sottrae somme all'erario (non dichiara ricavi) ben difficilmente le deposita sui propri conti: è verosimile allora che il sol fatto di depositarle su conti altrui potrebbe integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma.

Sembra allora verosimile affermare che nelle ipotesi di **ricavi non annotati nelle scritture contabili** (la cui corrispondente imposta evasa superi la soglia di punibilità) con deposito delle somme su conti altrui si integrerebbe la nuova condotta di autoriciclaggio.

Per inciso, appare altrettanto verosimile, invece, che in caso di detenzione sui propri conti delle somme sottratte al fisco ovvero di un loro **utilizzo "trasparente"**, non sussistendo alcun ostacolo, dovrebbe essere **escluso l'autoriciclaggio**. Si pensi ad indebite deduzioni di costi, agli **omessi versamenti di IVA o di ritenute** utilizzate per pagare fornitori piuttosto che dipendenti, etc. In altre parole se l'impiego del denaro derivante dal reato tributario **risulta direttamente dalle scritture contabili**, a parere di taluna dottrina non dovrebbe essere ravvisabile alcun comportamento adottato per ostacolare l'identificazione della provenienza e quindi dovrebbe **escludersi il reato di autoriciclaggio**.

Vi è poi da valutare la portata della **causa di non punibilità**: la destinazione all'utilizzo personale delle somme in questione.

¹⁸. ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore

- Art. 171 comma 1, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali
E' punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- Art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
- Art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” Sezione II - Difese e sanzioni penali
 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da

sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - b) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
- Art. 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
- Art. 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali
- E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in

forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

19. ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria²⁹

Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 6 anni.

20. ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali .

Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies:

“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
5. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 6. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
 7. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

I nuovi reati ambientali

Sono in vigore dal 29 maggio 2015 le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale.

I reati delle specie risultano ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare sezione relativa alla materia ambientale.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;

e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).

Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

20.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

20.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

20.3 D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo chel'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

20.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 6)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
3. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

20.5 Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

20.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4)

Chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

20.7 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)

Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

20.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

20.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche

dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

20.10 D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

20.11 Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'*Allegato A* del Reg. medesimo e succ. mod.:
 - importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
 - omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del

Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;

- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a due anni e dell'ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da Lit. 3 milioni a lire 18 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

20.12 Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o

alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

20.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

20.14 Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20.15 Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20.16 Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

20.17 Disastro Ambientale - 25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema

- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

20.18 Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

20.19 Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

20.20 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.e (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

21. ARTICOLO 25 DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, l'ordinamento nazionale è stato adeguato alla direttiva 2009/52/CE, recante norme relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con l'art. 2 del citato decreto viene introdotto l'art. 25-duodecies al D.lgs 231/01, estendendo il catalogo nei reati presupposto alla fattispecie di reato aggravato di cui all'art. 22, comma 12 bis, del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs 22 luglio 1998, n. 286).

Si riporta ora il testo dell'art. 25-duodecies:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

In particolare:

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

“Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato”

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (...).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

- Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma

"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

"3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

23. ARTICOLO 25 TERDECIES: RAZZISMO E XENOFOBIA

Con L. 167/2017 è stato introdotto l'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01 con conseguente inserimento nell'elenco dei reati presupposto della fattispecie di cui all'art. 3, comma 3bis L. 13.10.1975 n. 654. Tale norma tuttavia è stata abrogata dal D.lgs n. 21/2018 in vigore dal 06/04/2018 che ha introdotto l'art. 604 bis c.p., rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", che al terzo comma prevede l'incriminazione delle medesime condotte previste dalla normativa previgente. La norma sanziona la condotta di chi commetta condotte di propaganda ovvero istigazione e incitamento a delinquere, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La pena prevista è la reclusione da 2 a 6 anni di reclusione.

24. ARTICOLO 25 QUATERDECIES: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO D'AZZARDO O DI SCOMMESSA, GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

Con la L. 03/05/2019 n. 39 sono state inserite nell'elenco dei reati presupposto le condotte sanzionate penalmente dagli artt. 1 e 4 della L. 401 del 13.12.1989 che sanzionano in generale la frode nel competizioni sportive.

Le condotte incriminate nell'art. 1 sono 2: la prima consiste in una forma di corruzione in ambito sportivo, mentre la seconda da una generica frode rimane integrata da mero comportamento di atti fraudolenti. Le modalità di consumazione sono alternative.

La norma sanziona la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

La pena è quella della la reclusione da un mese ad un anno. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni.

La disposizione di cui all'art. 4 L. n. 401/89 configura come delitto l'abusivo esercizio dell'organizzazione di giochi o scommesse che la legge riserva allo stato od altro concessionario, nonchè l'abusivo esercizio dell'organizzazione di giochi o scommesse gestite dal CONI o da organizzazioni dallo stesso dipendenti

e dall'UNIRE. Allo stesso tempo è sanzionato l'esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse pubbliche su altre competizioni o giochi di abilità che la legge non riserva allo Stato o agli Enti citati.

Viene sanzionata altresì la condotta di chi eserciti giochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

25. ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES: REATI TRIBUTARI

Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25- quinquiesdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2): La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: o l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; o l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8):

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11):

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4): La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per

un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni .

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

- omessa dichiarazione (art. 5):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- indebita compensazione (art. 10 - quater): La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili: (i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; (ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; (iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

26. ART. 25 SEXDECIES – REATI DI CONTRABBANDO

Il D.lgs. 75/20, in vigore dal 14.07.2020, ha inserito nell'elenco dei reati presupposto le fattispecie di rilevanza penale contenute ne D.P.R. 43/1973, Testo Unico Legge Doganale.

Si tratta delle seguenti figure di reato:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973); - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973); - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973); - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973); - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973); - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973); - Differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302 D.P.R. 43/1973); Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Pagina 40 di 40
- Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304 D.P.R. 43/1973);
- Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 D.P.R. 43/1973); - Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 D.P.R. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 D.P.R. 43/1973);
- Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 D.P.R. 43/1973);

- Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 D.P.R. 43/1973);
- Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 D.P.R. 43/1973);
- Inosservanza di formalità doganali (art. 319 D.P.R. 43/1973)

Non si ritiene necessaria la disamina specifica degli elementi costitutivi di ogni singola fattispecie attesa la scarsa rilevanza del rischio correlato.

27. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che "alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

28. REATI TRANSNAZIONALI

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

29. ELENCO REATI PRESUPPOSTO E RELATIVE SANZIONI

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ¹		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	<ul style="list-style-type: none"> — divieto di contrattare con la P.A. — esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse — divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqües</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.²) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinqües</i>, co. 3, c.p.³)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<p>10 interdizione dall'esercizio dell'attività 11 sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 12 divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinqües</i> c.p.)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.⁴) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinqües</i> c.p.) Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	----------------------------------	---

Art. 24- <i>ter</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	
Art. 25 d.lgs. 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio⁵ 6		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
--	---	---

<p>Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) Traffico di illecite influenze⁷ (Art. 346 bis c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) 2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3. divieto di contrattare con la P.A. 4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 5. divieto di pubblicizzare beni e servizi 6. La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e 7. controllo del soggetto apicale
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.⁸)	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	<p>Fino a ottocento quote</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) 2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3. divieto di contrattare con la P.A. 4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse <p>divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE¹⁰	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p>	<p>Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)</p>	NO
<p>False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)</p>	<p>Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)</p>	

<p>False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)</p>	<p>Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)</p>	
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Da trecento a seicentosessanta quote</p>	

Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.)¹¹	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	
Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> ● interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	<ol style="list-style-type: none"> 1. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 2. divieto di contrattare con la P.A. 3. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 4. divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) 2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. 3. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 4. divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600bis, co. 2, c.p.) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4	Da duecento a settecento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire

c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)		o agevolare la commissione dei reati presupposto
<p>Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)</p> <p>Iniziative turistiche per prostituzione (art. 600 quinquies c.p.)</p> <p>Adescamento di minorenni (Art. 609undecies c.p.)</p>	Da trecento a ottocento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) 2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. 3. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 4. divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>Acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	Da quattrocento a mille quote	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 602bis c.p.) ¹⁰	Da quattrocento a mille quote	

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998)</p> <p>Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)</p>	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o	NO

	profitto)	
--	-----------	--

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: 1. interdizione dall'esercizio dell'attività 2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. 3. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) ¹²	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: 1. interdizione dall'esercizio dell'attività 2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. 3. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 4. divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	--	--

Aart. 25-nonies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: 1. interdizione dall'esercizio dell'attività 2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3. divieto di contrattare con la P.A. 4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 5. divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015) Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Attività organizzate per il traffic illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	
	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo , si applicano per non oltre sei mesi: <ol style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A.

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	<p>4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>5. divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
--	---	--

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	
Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)*	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. a)	<p>Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- Inquinamento ambientale, vale a dire:</p> <p>1. interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>
Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)*	Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)*	Da duecento a cinquecento quote (co. 1 lett. c)	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)* ¹³	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e)	<p>a) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies c.p.*	Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)	

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 L. n. 549 /1993, ovvero reati in materia di ozono e atmosfera	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superior a un anno)	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		

Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: <ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) 2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3. divieto di contrattare con la P.A. 4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 5. divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare^{12,14}		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

<p>Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposti) 2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 3. divieto di contrattare con la P.A. 4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse 5. divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,</p>	<p>Da cento a duecento quote</p>	<p>Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposti) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia¹</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)</p>	<p>Da duecento ad ottocento quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) - divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per non meno di un anno:</p> <p>a) interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reatipresupposto)</p> <p>b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>c) divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>e) divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <p>1. interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>2. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>3. divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>4. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>5. divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>

Art. 25 quaterdecies – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati⁶		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Fino a cinquecento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributar⁷		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) <ol style="list-style-type: none"> 1. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	--	---

<p>Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11,</p> <p>nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10- quater.</p>	<p>Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,</p>	<p>Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando¹⁸</p>		
<p>REATI-PRESUPPOSTO</p>	<p>SANZIONI PECUNIARIE</p>	<p>SANZIONI INTERDITTIVE</p>
<p>Delitto di contrabbando</p>	<p>Fino a 200 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 2. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <ul style="list-style-type: none"> -divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; -esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; -divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	-------------------------	---

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 2 CODICE ETICO

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Codice Etico ex D.Lgs. 231/01		

SOMMARIO

I.	DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
	Premessa	3
	Definizioni	5
	Il rapporto con gli <i>stakeholder</i>	6
	Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente.....	7
	I contenuti del Codice Etico	7
	Aggiornamenti del Codice Etico.....	7
	Principi Fondamentali.....	8
II.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
	Relazioni con i Consorziati	11
	Sistema di governo dell'Ente	12
	Organi dell'Ente	12
	Relazioni con le Risorse Umane	13
	Relazioni con i soggetti esterni.....	19
	Relazioni con la clientela.....	20
	Relazioni con i fornitori di beni e servizi	21
	Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza	21
	Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni.....	23
	Relazioni con organi di informazione e mass media	23
III.	CONTABILITA' E PREVENZIONE REATI.....	24
	Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari.....	24
	Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico,	25
	reati contro la personalità individuale.....	25
IV.	CONFLITTO DI INTERESSI	25
V.	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	26
	Sistema dei controlli interni	26
VI.	POLITICA AMBIENTALE.....	27
VII.	INFORMAZIONI E RISERVATEZZA.....	27
	Riservatezza delle informazioni	27
	Protezione dei dati personali.....	28
VIII.	ATTUAZIONE E SANZIONI.....	29
	Diffusione e attuazione del Codice Etico	29
	Organismo di Vigilanza.....	30
	Segnalazioni e accertamento delle violazioni	30
	Sanzioni	31
IX.	ALLEGATO 1: CODICE DI COMPORTAMENTO.	

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Premessa

Il Codice Etico, in seguito anche “Codice”, dell’Ente:

- enuncia l’insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente rispetto a tutti i soggetti con i quali lo stesso entra in relazione per il conseguimento delle proprie finalità;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali l’Ente abbia aderito o emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza dei Destinatari, affinché:

1. l’attività del Edil Impianti Trieste s.r.l. risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
2. sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra il Edil Impianti Trieste s.r.l. ed i terzi;
3. sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti del Codice stesso;
4. ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
5. sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D. Lgs.n.231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile - in termini di efficienza od efficacia - non prevista o non ancora formalizzata, l’adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono a Edil Impianti Trieste s.r.l. lavori, servizi e forniture ad uso dello stesso.

Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento al Edil Impianti Trieste s.r.l.) anche ai soggetti che, eventualmente, sono deputati a rappresentare lo stesso presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. conferma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza.

Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **“Codice”** indica il presente Codice ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;

- **“Destinatari”** significa i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
 - componenti degli organi di amministrazione e controllo;
 - dirigenti;
 - dipendenti, collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Ente;

- tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte in accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione di lavori, servizi e forniture da parte del Edil Impianti Trieste s.r.l.
- **“Dipendenti”** significa i soggetti che intrattengono con il Edil Impianti Trieste s.r.l. 3 un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e gli avventizi, nonché i lavoratori in distacco;
- **“Collaboratori”** significa i soggetti che intrattengono con il Edil Impianti Trieste s.r.l. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile¹, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale del Edil Impianti Trieste s.r.l. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il rapporto con gli *stakeholder*

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta di Edil Impianti Trieste s.r.l. alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholder*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione dell’Ente e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività d’impresa.

A tal fine, Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna:

- ad assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;

- ad assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori e fornitori;
- ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Consorziati, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli utenti, e più in generale nei confronti della collettività;
- a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei Consorziati, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro
- ad evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità istituzionale favoriscono la valorizzazione del patrimonio consortile, i rapporti con le istituzioni locali, il livello di soddisfazione per i servizi erogati, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

I contenuti del Codice Etico

Il Codice Etico è costituito:

- dai principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività dell'Ente;
- dai criteri di condotta verso ciascuno *stakeholder*, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

Aggiornamenti del Codice Etico

Con decisione del Consiglio dei Delegati, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Principi Fondamentali

Legalità

E' principio fondamentale per il Edil Impianti Trieste s.r.l. il rispetto della legge e delle norme del proprio Statuto. Il Edil Impianti Trieste s.r.l. è impegnato nell'assoluto rispetto dei massimi standard etici nella conduzione degli affari.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione consorziale nonché la reputazione del Edil Impianti Trieste s.r.l. costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Sono quindi tenuti, con la propria condotta, a

contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione del Edil Impianti Trieste s.r.l. , sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori.

Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'Ente.

Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'Ente.

Efficienza

Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'cliente e secondo gli standard più avanzati.

Professionalità

I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun Destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della mission dell'Ente volta a fornire un servizio conforme ai migliori standard di qualità.

Rapporti con la collettività e tutela ambientale

L'Ente nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del Edil Impianti Trieste s.r.l.. Pertanto l'Ente ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Dignità ed eguaglianza

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

Mission

Edil Impianti Trieste s.r.l. è un'azienda specializzata nella realizzazione di opere edili ed impiantistiche rientranti nelle categorie OG1, OG11, OS28 e OS30. Nata nell'autunno del 2014, opera principalmente nella provincia di Trieste, riferendosi in particolare a clienti privati o ad aziende di piccole e medie dimensioni, risultando peraltro iscritta all'Albo Gestori Ambientali per la rimozione dell'amianto. Nel corso degli anni l'azienda si è rivolta sempre di più al mercato immobiliare locale, facendo delle ristrutturazioni "chiavi in mano" il proprio core business, con particolare riferimento agli edifici cieloterra, che vengono acquistati, ristrutturati e rivenduti.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal medesimo e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro rapporti con il Edil Impianti Trieste s.r.l.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali Edil Impianti Trieste s.r.l. intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

Sistema di governo dell'Ente

Organi dell'Ente

Il sistema di governo adottato dal Edil Impianti Trieste s.r.l. è conforme alla normativa vigente, volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso una sinergia interattiva dei diversi ruoli di gestione e di indirizzo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile del Edil Impianti Trieste s.r.l. e trasparente nei confronti dei clienti.

L'Amministratore ed I dirigenti responsabili devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta in seno a Edil Impianti Trieste s.r.l..

All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività della Società; essi:

- sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni inerenti all'attività aziendale di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio;

- non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.

Essi sono quindi tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento delle finalità del Edil Impianti Trieste s.r.l. e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'Ente.

L'Ente adotta, in ragione delle attività e della complessità organizzativa, un sistema di deleghe di poteri e funzioni che preveda, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

Relazioni con le Risorse Umane

Le Risorse Umane costituiscono elemento centrale su cui Edil Impianti Trieste s.r.l. basa il perseguimento della propria missione, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Gestione del personale

Nella selezione e nella gestione del personale Edil Impianti Trieste s.r.l. adotta criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

La Società valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità dei Destinatari, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. I Destinatari svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte dell'Ente.

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti

i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna:

- a vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- ad operare affinché le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del Edil Impianti Trieste s.r.l. in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- a favorire la crescita e il percorso professionale del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- a tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

Edil Impianti Trieste s.r.l. crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, individuali e/ o collettivi secondo le specifiche esigenze del Personale e/o dell'Ente.

Tutela della persona, della sicurezza, della salute

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona, a realizzare, e sottoporre a costante miglioramento, condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, e costrizione psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della

persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico.

Edil Impianti Trieste s.r.l. mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva - conformemente alle vigenti norme in materia e si pone l'obiettivo di un costante aumento degli standard.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- n) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- o) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- p) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

Edil Impianti Trieste s.r.l. persegue nel continuo metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, nel condurre ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Promuove pertanto programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio nei reparti di Edil Impianti Trieste s.r.l..

La presenza, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche sono assolutamente incompatibili con detti principi di tutela della salute e di sicurezza e, pertanto, assolutamente vietate, durante le ore di servizio.

Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori di Edil Impianti Trieste s.r.l., al di là di quanto previsto in termini di Doveri delle parti e Divieti dai CCNL in vigore, sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con

i colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno di Edil Impianti Trieste s.r.l. e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione del medesimo a fini privati.

Ad essi è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e piena collaborazione.

La Società autorizza la partecipazione del personale ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche che ricoprano motivo di interesse per il Edil Impianti Trieste s.r.l..

I Destinatari, nonché ogni altra persona che, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, dovesse comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche potranno farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio del Edil Impianti Trieste s.r.l. .

In ogni caso si evidenzia la responsabilità personale del comportamento tenuto e delle eventuali dichiarazioni rilasciate.

Beni aziendali

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore.

L'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

Uso dei sistemi informatici

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore del Edil Impianti Trieste s.r.l. ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi dell'Ente e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi dell'Ente;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

Edil Impianti Trieste s.r.l. vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto o alla commissione di reati.

Regali, omaggi e altre utilità

I dipendenti e collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività del Edil Impianti Trieste s.r.l..Essi non possono altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui si possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Edil Impianti Trieste s.r.l.. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a utenti e/o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza dell'Ente.

Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e collaboratori

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. , consapevole dell'importanza del coinvolgimento del proprio personale per il miglioramento delle prestazioni e il rispetto delle normative vigenti, provvede a garantire un'adeguata e continua formazione e informazione dello stesso in ottemperanza a disposizioni legislative nazionali e locali, accordi Stato-Regione e pianificazioni aziendali.

Relazioni con i soggetti esterni

I rapporti del Edil Impianti Trieste s.r.l. con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

I Destinatari non sollecitano né accettano per se o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine di Edil Impianti Trieste s.r.l. .

E' vietato in ogni caso ad ogni dipendente, qualunque sia il suo grado o funzione ricoperta, promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura comunque finalizzati.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine di Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Relazioni con la clientela

Uguaglianza e imparzialità

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a soddisfare i propri clienti, ricercando nell'erogazione del servizio una condizione paritetica di efficienza tra gli stessi .

Esso instaura con l'clientela un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e ricerca dell'eccellenza, improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, all'offerta della massima collaborazione.

Comunicazioni

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a comunicare agli utenti tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

Interazione con l'clientela

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a favorire l'interazione con la propria clientela attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'Ente ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Edil Impianti Trieste s.r.l. tutela la *privacy* dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con l'clientela siano improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché delle relative prassi di settore;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite; l'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o

impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia), ove sia possibile identificare tale violazione nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento;

- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

Relazioni con i fornitori di beni e servizi

Edil Impianti Trieste s.r.l. gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.

I rapporti con i fornitori sono orientati:

- a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission dell'Ente, nonché della loro integrità e solidità.

Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza

Le relazioni del Edil Impianti Trieste s.r.l. con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

In particolare, Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:

- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;

- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Edil Impianti Trieste s.r.l. influenzi con comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore del Edil Impianti Trieste s.r.l. siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- ad osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

Relazioni con organi di informazione e mass media

Le comunicazioni del Edil Impianti Trieste s.r.l. verso l'esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee ed accurate, conformi alle politiche dell'ente.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Organi dell'Ente e ai Dirigenti.

Tutto il restante personale del Edil Impianti Trieste s.r.l. deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali, nonché giudizi personali sull'Ente ed il suo operato, restando, in caso contrario personalmente responsabile di quanto da lui comunicato.

III. CONTABILITA' E PREVENZIONE REATI

Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci devono rispondere rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

E' fatto inoltre divieto, a tutti i dipendenti, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

Nello svolgimento delle assemblee dei Consorziati è fatto divieto alterare i *quorum* costitutivi e/o deliberativi con pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale

L'Ente esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

L'Ente pertanto:

- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti, fornitori, *partner* e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

IV. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del Codice Etico, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Ente o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio responsabile, il quale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza.

Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

V. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Sistema dei controlli interni

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie dell'Ente e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei suoi processi, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di settore nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Edil Impianti Trieste s.r.l. promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza.

VI. POLITICA AMBIENTALE

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna ad operare nel modo più opportuno e corretto per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio che, in coerenza con la propria mission, ritiene risorsa primaria di mantenimento e sviluppo della propria attività, anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

VII. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

Riservatezza delle informazioni

Edil Impianti Trieste s.r.l. cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni dell'Ente:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e gestionale di Edil Impianti Trieste s.r.l. .

In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività, Edil Impianti Trieste s.r.l. tratta dati personali dei Destinatari e di soggetti terzi.

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna ed esige che i Destinatari si obblighino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne dell'Ente stabilite in conformità alla normativa vigente.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori. E' previsto inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato; sono stabilite le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della *privacy*.

VIII. ATTUAZIONE E SANZIONI

Diffusione e attuazione del Codice Etico

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e l'affissione in bacheca;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice da parte dei Destinatari;
- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e operativa dell'attività di Edil Impianti Trieste s.r.l. a eventuali mutamenti nella sua

struttura organizzativa o gestionale, alla sua natura, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;

- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

Nei rapporti contrattuali, Edil Impianti Trieste s.r.l. si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, rendendo agli stessi adeguata informativa circa i suoi contenuti.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con l'Ente.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, Edil Impianti Trieste s.r.l. è tenuto:

- a informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;
- a non instaurare, né proseguire, rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, le disposizioni del presente Codice

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente gli Organi amministrativi spetta all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01. L'Organismo è regolato da apposito Regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, a cui si fa espresso richiamo.

Segnalazioni e accertamento delle violazioni

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità definite dal modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Edil Impianti Trieste s.r.l. provvede a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative a eventuali violazioni del presente Codice.

Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni devono essere preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione, minaccia fisica e/o psicologica, mobbing o penalizzazione.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel presente Codice è condotto dall'Organismo di Vigilanza.

Sanzioni

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dall'Ente attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto previsto dal "*Sistema Disciplinare*"².

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della Legge 300/70, per quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL e dal Sistema disciplinare aziendale.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Le sanzioni saranno irrogate in conformità con quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti organi di Edil Impianti Trieste s.r.l., per quanto individuato dal Sistema disciplinare adottato.

IX. CODICE DI COMPORTAMENTO PREVENZIONE CORRUZIONE

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi Generali

Art. 2 Regali, compensi e altre utilità

Art. 4 Esclusività del rapporto di lavoro

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Art. 7 Obbligo di astensione

Art. 8 Prevenzione della corruzione

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

Art. 11 Rapporti con il pubblico

Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti

Art. 13 Contratti ed altri atti negoziali

Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Art. 15 Disposizioni finali

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente codice di comportamento, formulato nel rispetto dei principi di cui alla determinazione ANAC. 75/2013, costituisce presupposto per il corretto sviluppo del rapporto di lavoro con Edil Impianti Trieste s.r.l. e pertanto lo stesso è applicabile a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a prescindere dalla categoria di appartenenza (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai). La violazione alle disposizioni del presente codice costituisce illecito disciplinare.

Le disposizioni del presente codice, per quanto compatibili, e gli obblighi di condotta in esso contenuti, vengono estesi ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR n. 62/2013, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ad imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore di Edil Impianti Trieste s.r.l.. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze, dei servizi, dei lavori e/o delle forniture il competente settore consortile inserisce nei relativi contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 2 Principi Generali

Il dipendente osserva la legge, il ccnl e i regolamenti consortili prestando la propria opera per Edil Impianti Trieste s.r.l. con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, lealtà, rispetto, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Edil Impianti Trieste s.r.l.. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni di qualunque tipo.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Il dipendente, nei rapporti con i colleghi, presta la propria opera all'insegna della massima collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze, con l'unico fine di assicurare la migliore azione amministrativa nell'interesse del Edil Impianti Trieste s.r.l. e dei consorziati.

Il dipendente nei rapporti con il pubblico presta la propria opera assicurando la massima disponibilità, educazione e rispetto.

Art. 3 Regali, compensi e altre utilità

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia quale, a titolo esemplificativo, la strenna natalizia.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di

corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o in ragione della funzione o ruolo ricoperto nell'organizzazione consortile.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del Direttore Generale per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 50 (cinquantaeuro), anche sotto forma di sconto, cumulativi annui.

Art. 4 Esclusività del rapporto di lavoro

Al fine di conservare le capacità psicofisiche, assicurare il massimo rendimento e garantire la terzietà e l'assenza di possibili conflitti di interesse, il rapporto di lavoro con Edil Impianti Trieste s.r.l. avviene, ai sensi dell'art. 1 del vigente CCNL per dipendenti dai Consorzi di bonifica, in via esclusiva. Il dipendente, pertanto, non può intraprendere ogni altra attività lavorativa subordinata ovvero altra attività inconciliabile con il principio di esclusività sopra citato (fatto salvo quanto previsto dalla legge nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale e ferme restando le ipotesi di conflitto di interessi e incompatibilità).

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente per iscritto (di norma entro 15 gg dall'adesione) al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a

prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse e le attività che tale adesione possa comportare, possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Il dipendente si astiene dal porre in essere forme di sollecitazione o pressioni al fine di promuovere l'adesione ad associazioni od organizzazioni, né promette a tal fine vantaggi o svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- ovvero se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o di amministratori del Edil Impianti Trieste s.r.l..

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7 Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero, per quanto di sua conoscenza, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente al fine di consentire allo stesso le determinazioni del caso.

Nel caso in cui il conflitto di interesse di interessi riguardi il dirigente, spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione valutare la situazione e proporre il provvedimento al Presidente.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione di illeciti nell' Ente. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, e presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e delle trasparenza (RPCT) oppure all'Organismo di Vigilanza (ODV) eventuali situazioni di illecito nell' Ente di cui sia venuto a conoscenza.

Il destinatario delle segnalazioni adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente divulgata la sua identità, fatta salva la circostanza in cui la predetta conoscenza, nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare che fosse conseguito, sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. La segnalazione è sottratta al diritto all'accesso ai sensi dell'art. 22 L.2141/90 e ss.mm.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo a Edil Impianti Trieste s.r.l. di bonifica secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'ente consortile per ottenere utilità o vantaggi che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell' Ente.

Il dipendente non promette e non assume impegni personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 11 Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini dei vari procedimenti, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione onel rispetto dei vincoli contrattualmente previsti. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell' Ente a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal

trasportare terzi, se non per motivi di lavoro. Valgono in ogni caso le disposizioni per l'utilizzo degli automezzi approvate con deliberazione n. 068/2015/CO del 30/11/2015.

Il dipendente rispetta scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di divieto di assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope; altresì, segnala al dirigente della struttura a cui risulta assegnato ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto che possa avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro.

Durante l'assenza dal servizio per malattia o infortunio, il dipendente non svolge attività che ritardino il recupero psico-fisico. Il dipendente comunica, anche via mail, con sollecitudine ogni mutamento di residenza o domicilio e l'insorgere di malattia che comporti astensione dal lavoro.

Il dipendente non si allontana, in ogni caso, dal luogo di lavoro per motivi personali o comunque diversi da quelli di servizio, senza avere informato il proprio superiore e senza avere regolarmente timbrato l'uscita dal servizio (per i dipendenti soggetti a tale adempimento).

Il personale è tenuto ad indossare, nelle attività operative, il vestiario e utilizzare i DPI del caso forniti dall'Ente, sia per una più facile identificazione della struttura consortile d'appartenenza al di fuori delle Sedi, sia per il rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 11 Rapporti con il pubblico

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Ente, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, educazione, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile evitando l'utilizzo di tono e linguaggio irrispettoso. Qualor non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al

comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal proprio superiore gerarchico, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, con motivazioni generiche.

Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

, il dipendente, salvo il caso in cui sia espressamente incaricato per ragioni di servizio, si astiene dal rendere dichiarazioni pubbliche su Edil Impianti Trieste s.r.l. ed informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio di appartenenza di richieste di informazione da parte di terzi. In particolar modo non si esprime in modo offensivo nei confronti dell' Ente.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente non accede e non divulga documentazione a lui non indirizzata, nemmeno per tutelare interessi legittimi di cui sia portatore, senza aver rispettato le disposizioni normative e regolamentari di accesso agli atti.

Art. 12 Disposizioni particolari per i dirigenti ed il personale direttivo

Il dirigente ed il personale direttivo svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente ed il personale direttivo assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente ed il personale direttivo curano, altresì, che le risorse assegnate al loro ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

Il dirigente ed il personale direttivo curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente ed il personale direttivo assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto dei ruoli rivestiti, delle capacità delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente ed il personale direttivo affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente ed il personale direttivo, con la collaborazione del Capo Settore di riferimento, svolgono la valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Il dirigente ed il personale direttivo intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, e lo segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) oppure all'Organismo di Vigilanza (ODV) , prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare, se competente, tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

Il dirigente ed il personale direttivo, nei limiti delle loro possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell' Ente.

Il dirigente prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Art. 13 Contratti ed altri atti negoziali

Il dipendente non conclude, per conto della, contratti di appalto, fornitura, servizio, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari).

Nel caso in cui la Società concluda contratti di appalto, fornitura, servizio con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, per conto dell' Ente, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Se nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore Generale..

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali o istruttorie nelle quali sia parte l' Ente, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell' Ente di appartenenza.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni del presente Codice. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 15 Disposizioni finali

Il presente codice verrà pubblicato sul sito internet del Edil Impianti Trieste s.r.l. Per i nuovi rapporti comunque denominati verrà data evidenza sulla lettera di affidamento dell'incarico o sul contratto del link dove poter recuperare il testo integrale del presente Codice.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 3 SISTEMA DISCIPLINARE

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Sistema Disciplinare		

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. DESTINATARI.....	4
2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI.....	6
3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	7
4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE.....	9
5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, <i>OUTSOURCERS</i> E <i>PARTNERS</i>	11
6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE.....	11
7. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).....	12

PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 (di seguito Decreto) prevede che i modelli di organizzazione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Nell'ambito del processo di adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, Edil Impianti Trieste s.r.l. deve quindi introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Quindi al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Edil Impianti Trieste s.r.l. ha adottato il presente Sistema Disciplinare, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello, integrato con il Piano Anticorruzione e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori.

Con l'accezione “Modello” o “Modello 231” deve intendersi l'insieme organico delle componenti specifiche costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Edil Impianti Trieste s.r.l. .

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

1. DESTINATARI

Sono destinatari del presente Sistema Disciplinare:

- il personale dipendente di Edil Impianti Trieste s.r.l. a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati ad Edil Impianti Trieste s.r.l. da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d’inserimento ecc.);
- i soggetti che rivestono in seno all’organizzazione di Edil Impianti Trieste s.r.l. una posizione “apicale”: ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n.231/2001 rientrano in questa categoria le persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché i soggetti che “esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’ente.

Tali soggetti possono essere legati al Edil Impianti Trieste s.r.l. sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

In aggiunta ai citati soggetti assume rilevanza la posizione dei membri dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) i quali, in considerazione dell’attività svolta per Edil Impianti Trieste s.r.l. , ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono equiparati al Direttore Generale ed ai Dirigenti Responsabili

- collaboratori esterni e *partner* di Edil Impianti Trieste s.r.l.: si tratta in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura dell’Ente, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un “soggetto apicale” ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per Edil Impianti Trieste s.r.l. . Nell’ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

a. tutti coloro che intrattengono per Edil Impianti Trieste s.r.l. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);

b. altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Edil Impianti Trieste s.r.l. ;

c. i fornitori, gli *outsourcer* e i *partner*.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1. inosservanza delle disposizioni previste dal Modello e dal Piano di Prevenzione della Corruzione;
2. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
3. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
4. mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
5. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello e del Piano tutti i principi e tutte le regole contenute nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi dell'Ente, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Piano, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;

2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenza in capo all'Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
8. interesse personale del soggetto nella violazione della disposizione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per Edil Impianti Trieste s.r.l. e per i dipendenti ed i portatori di interesse di Edil Impianti Trieste s.r.l. stesso;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità. Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

Relativamente alle previsioni della Legge 190/2012, si precisa che la stessa all'art. 1, commi 12, 13 e 14, prevede una responsabilità disciplinare del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione per omessa predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione o per omessa vigilanza.

Il comma 14 dell'art. 1, della già citata Legge, prevede che la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Provvedimenti sanzionatori

L'inosservanza da parte del dipendente, delle disposizioni del presente Modello, analogamente a quanto avviene per le norme di legge e il CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri e alle disposizioni di servizio diramate da Edil Impianti Trieste s.r.l., può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1) censura scritta, nei seguenti casi:

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e dei protocolli previsti dal modello;
- Inosservanza colposa delle procedure aziendali e/o del sistema di controlli interni effettuati dall'Odv
- Tolleranza di inosservanze colpose o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri collaboratori subordinati ai sensi del Modello, dei protocolli, del sistema dei Controlli interni e delle Procedure aziendali;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o esibizione di documenti da parte dell'OdV, salvo giustificazioni motivate.

2) sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un periodo fino a 3 giorni, o con privazione della retribuzione per un periodo da 4 a 10 giorni, nei seguenti casi:

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure aziendali o del sistema di controlli interni;

- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse dai propri sottoposti o da altro personale subordinato ai sensi del Modello, dei Protocolli, del sistema di controlli interni o delle procedure aziendali;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

L'importo delle multe sarà devoluto a favore dei lavoratori (es. a una qualsiasi delle istituzioni sociali).

3) licenziamento in tronco e di diritto nei seguenti casi:

- Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:
- Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relativi Protocolli Preventivi, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Infrazione dolosa di procedure aziendali di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso

Ferme restando le fattispecie puntualmente previste dal CCNL per l'applicazione dei predetti provvedimenti disciplinari, quelli disposti in conseguenza dell'inosservanza del Modello e del Piano verranno calibrati in ragione dei criteri di cui al punto precedente.

2. Norme procedurali

Le sanzioni più gravi del richiamo verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si riserva di chiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dai comportamenti oggetto di infrazione.

4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

In caso di violazione da parte di componenti degli Organi di quanto prescritto nel Modello adottato dal Edil Impianti Trieste s.r.l., l'Organismo di Vigilanza informerà dell'accaduto il Collegio dei Revisori legali e l'intero Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.

Analogamente in caso di violazione del Piano, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Direttore Generale ed il Direttore Responsabile dell'Area di riferimento.

Lo stesso iter deve essere osservato anche in caso di violazione da parte del Collegio dei Revisori legali.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa, in particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei Direttori responsabili, la convocazione di un Consiglio composto dal Direttore Generale, un Dirigente responsabile ed un delegato dei dipendenti per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa dell'incolpato.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- l'interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno dei soggetti indicati, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze in essa inerenti, il Consiglio dei Delegati dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. il richiamo scritto;
2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e o del Piano;
3. la decurtazione degli emolumenti;
4. la revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa.

In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità del Edil Impianti Trieste s.r.l. ai sensi del Decreto.

E' quindi demandata al Consiglio dei Delegati l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati - ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti dei componenti la Deputazione Amministrativa e dei membri dell'OdV che per negligenza o imperizia non adempiano costantemente ed efficacemente all'obbligo loro assegnato dalla D.Lgs. n. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato dal Edil Impianti Trieste s.r.l. .

5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, OUTSOURCERS E PARTNERS

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con Edil Impianti Trieste s.r.l., in contrasto con le regole che compongono il Modello e il Piano potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno valutati dall'OdV che, sentito il parere della del Direttore Generale e del Dirigente Responsabile del che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto alla Deputazione Amministrativa.

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino all'Ente danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso), sia di immagine.

6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE

In tutti i casi sopra individuati di violazione del Modello e/o del Piano, indipendentemente dalle modalità di accertamento della stessa, l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovranno:

- condurre adeguata istruttoria
- garantire il necessario contraddittorio
- relazionare l'Amministratore ed il Direttore Generale in ordine ai riscontri emersi, nel formulare proposta di provvedimento sanzionatorio.
-

7. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

E' altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano non fondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 4 MANUALE DEI PROTOCOLLI

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Manuale dei protocolli		

INDICE

PREMESSA	3
REATI SOCIETARI	5
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE , ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE O DI TIPO MAFIOSO	40
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	43
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	45
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	51
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	53
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	56
REATI AMBIENTALI.....	70
RICETTAZIONE E RICICLAGGIO.....	79
REATI FISCALI	79
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	79

PREMESSA

Nel presente documento si rappresenta la mappatura delle occasioni di realizzazione della condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in capo a ciascuna unità organizzativa.

La valutazione è stata condotta da un gruppo di lavoro costituito da un referente interno e da un consulente appositamente incaricato da Edilimpianti srl. il quale nel corso di periodiche riunioni tenute presso la sede sociali ha proceduto con le seguenti modalità:

- *Analisi documentale* - L'attività ha previsto l'analisi documentale dell'organizzazione, delle funzioni e dei processi aziendali. Obiettivo di tale attività è stata l'individuazione documentale delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.
- *Rilevazioni dirette* - L'individuazione delle aree che sono risultate interessate dalle potenziali casistiche di reato è stata successivamente svolta attraverso interviste mirate con il *management* aziendale e soggetti preposti ad attività critiche.
- *Analisi dei Rischi Potenziali* - Successivamente, il gruppo di lavoro ha effettuato l'analisi dei potenziali rischi e le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali intervistate (individuate secondo il processo di cui al punto precedente).

Ai sensi delle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Edil Impianti Trieste s.r.l., la mappatura si articola secondo tre componenti di base:

- l'unità organizzativa esposta al rischio reato (*Unità Organizzativa*);
- l'occasione di realizzazione della condotta illecita (*Attività sensibile*);
- la modalità di realizzazione della condotta illecita (*Rischio/Reato*).

In relazione all'identificazione delle unità organizzative coinvolte si è fatto riferimento all'organigramma aziendale di Edil Impianti Trieste s.r.l. specificamente approvato ai fini della redazione del presente modello ed aggiornato alla data del 18.05.2021.

La mappatura delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001 ha consentito di definire i comportamenti (*Protocolli di controllo*) che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività al fine di garantire un Sistema di Controlli Interni concretamente idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Si precisa che, all'atto della predisposizione del modello, Edil Impianti Trieste srl. aveva già adottato ed efficacemente applicato altri sistemi aziendali di gestione e controllo compendati nel Manuale del Sistema di Gestione Integrata Qualità Sicurezza Ambiente adottato del gennaio 2020 ed integrato nel successivo mese di giugno 2020.

Edil Impianti Trieste srl. inoltre aveva già adottato ed efficacemente applicato modelli conformi alle seguenti certificazioni aziendali:

- UNI EN ISO 9001: 2015 “Sistemi di gestione per la qualità”
- UNI EN ISO 14001: 2015 “Sistemi di gestione ambientale”
- UNI EN ISO 45001: 2015 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”

All'atto della predisposizione del presente modello risultavano peraltro in corso le procedure di certificazione per la conformità delle procedure adottate in ambito fiscale UNI EN ISO 26001.

Per quanto riguarda invece il settore della sicurezza sul lavoro, la società risultava aver già adottato dei modelli di organizzazione aziendale conformi alle Linee Guida Uni-Inail per il sistema di gestione della salute sicurezza sul lavoro ex art. 30 Dlgs. 81/2008.

L'adozione del predette regole di governance, seppure non specificamente previste per le finalità di prevenzione ex d.lgs. 231/01, costituisce un valido elemento di supporto per l'adozione degli specifici protocollo di controllo in relazione ai singoli reati presupposto.

I “Protocolli di controllo” sono composti da:

- Regole comportamentali, riconducibili al Codice Etico adottato da Edil Impianti Trieste s.r.l., idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio sociale;
- Regole operative, riconducibili alla regolamentazione interna che, sintetizzano i principi definiti per la “proceduralizzazione” delle attività.

Nel documento vengono rappresentate le “attività sensibili” ricondotte alla responsabilità dell'Amministratore, Direttore Generale e delle altre figure di Direzione o Responsabili di settore operanti nell'organizzazione societaria.

Per la mappatura delle attività sensibili sono state utilizzate delle specifiche *check list* che hanno consentito di:

- rilevare il grado di coinvolgimento delle unità organizzative nelle attività sensibili ai rischi ex D.Lgs 231/01;

- esplicitare i controlli a presidio delle attività sensibili con riferimento a principi di regolamentazione, segregazione funzionale, controlli gerarchico funzionali, *reporting*.

Sono state analizzate, reato per reato, le possibili attività coinvolte, nell'individuare una valorizzazione del rischio, in base all'analisi della condizione di formalizzazione, di assegnazione di responsabilità, di esecuzione dei controlli, di ricostruzione della documentazione, dell'impatto sul Edil Impianti Trieste s.r.l..

Sono stati altresì previsti i flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza riguardo al Modello Organizzativo.

REATI SOCIETARI

Parte 1

UNITA' ORGANIZZATIVA	AMMINISTRATORE - DIRETTORE GENERALE DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO CONTABILITA'/ BILANCIO – UFFICIO AMMINISTRAZIONE/ TESORERIA – UFFICIO CONTABILITA'/ PRATICHE FISCALI
ATTIVITA' SENSIBILE	Redazione del Bilancio, delle relazione e delle comunicazioni sociali previste dalla legge ovvero in generale di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici patrimoniali e finanziari dell'impresa ancorchè relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni
OCCASIONE	<ul style="list-style-type: none">• la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;• la gestione della tesoreria;• la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;• la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;• la gestione delle operazioni straordinarie;• la gestione delle operazioni con parti correlate.
FATTISPECIE DI REATO	Art. 25 ter d.lgs 231/2001; art. 2621 c.c.
MODALITA'	Esposizione di fatti non rispondenti al vero ovvero omessa indicazione di fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta per legge aventi ad oggetto la situazione patrimoniale della società
DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati, intervenendo nella formazione dei bilanci o delle comunicazioni sociali previste per legge ovvero nella predisposizione della documentazione sociale funzionale alla redazione del bilancio e delle situazioni contabili infraannuali ovvero nell'indicazione dei dati destinati a confluire in tale documentazione,

	forniscano una rappresentazione della situazione patrimoniale della società falsa idonea ad indurre in errore terzi soggetti.
--	---

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORAMENTAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e del Codice Etico, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 2. attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità; 3. garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili; 4. assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione; 5. assicurare il rispetto dei principi contabili adottati e la tracciabilità nelle scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative; 6. assicurare la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto, cessione / dismissione di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e relative plusvalenze o svalutazioni; 7. applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente; 8. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
-----------------------------	--

9. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
10. assicurare che i rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza siano gestiti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri;
11. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti di Autorità di Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall’Autorità stessa - evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
12. dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interessi relative a una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.
13. assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
14. mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti contenenti informazioni potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi a Juventus e indebite divulgazioni;
15. non comunicare ad altri, se non per motivi d’ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di
16. cui si viene a conoscenza;
17. far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate, in occasione
18. del conferimento dell’incarico, un impegno di riservatezza;
19. assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni esenti IVA, gestione degli omaggi, capitalizzazione di cespiti e diritti pluriennali

	<p>e relativi ammortamenti, capitalizzazione di oneri accessori alle operazioni di calciomercato, dismissione di cespiti e diritti pluriennali, valorizzazione del magazzino, gestione dei fondi svalutazione e rischi, etc.).</p>
<p>REGOLE ORGANIZZATIVE</p>	<p>Formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell’informativa contabile verso la controllante; • la gestione delle vendite; • la vendita e gestione di sponsorizzazioni; • l’approvvigionamento di beni e prestazioni; • la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi (“procedura real estate”); • la gestione dei magazzini e dei cespiti; • la gestione delle informazioni privilegiate e di tenuta del registro degli insider; • la gestione delle operazioni con parti correlate; • la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza; • la gestione dell’attestazione.

Parte 2

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIREGENTE AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO CONTABILITA'/BILANCIO – UFFICIO AMMINISTRAZIONE/TESORERIA – UFFICIO CONTABILITA'/PRATICHE FISCALI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione degli Organi dell'Ente. Gestione dei rapporti con il organi di controllo ovvero consulenti esterni relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di previsione e sul consuntivo.
OCCASIONE	Il Dirigente dell'Area Amministrativa, con la collaborazione del personale addetto dell'Area Amministrativa, predisporre le situazioni da sottoporre al Direttore Generale. L'Area Amministrativa, per il tramite del suo Dirigente responsabile e gli addetti incaricati, gestisce i rapporti con l'organo di controllo per lo svolgimento delle sue funzioni.
FATTISPECIE DI REATO	Impedito controllo D.lgs.231/01 art.25-ter Art. 2625 cod. civ.
MODALITÀ	Occultamento di documenti, adozione di atteggiamenti ingiustificatamente dilatori ovvero realizzazione di artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo da parte degli organi sociali o dei soci, nell'interesse o a vantaggio del Edil Impianti Trieste s.r.l..
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati, nell'attività di predisposizione o controllo della documentazione da mettere a disposizione degli organi dell'Ente, occultino informazioni al fine di impedire od ostacolare il controllo da parte degli organi sociali o dei soci. Rischio che i soggetti indicati pongano in essere atteggiamenti ingiustificatamente dilatori o artifici idonei a impedire o ostacolare il controllo da parte degli organi sociali o dei soci.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale e l'Area Amministrativa, nella fase di supervisione e/o predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione degli Organi di controllo devono attenersi alle disposizioni del Codice Etico in tema di "<i>Organi dell'Ente</i>" e "<i>Relazioni con i soci</i>".</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - improntare i propri comportamenti alla massima correttezza, trasparenza, equità e onestà; - garantire che gli organi sociali e gli eventuali altri soggetti incaricati dei controlli abbiano accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; - di esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive dell'Ente, nelle forme stabilite dallo Statuto; - assicurare a tutti i soci l'accesso all'informazione sulle attività condotte in condizioni di parità; - svolgere le proprie mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento delle finalità di Edil Impianti Trieste s.r.l. e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di <i>governance</i>; - astenersi da qualsiasi attività che possa coinvolgere interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni oggetto della documentazione predisposta per l'Area Amministrativa e soggetta a controllo; - assicurare la coerenza delle rendicontazioni rispetto alle disposizioni interne.

Parte 3

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRIGENTE RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE – DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO GESTIONE – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – PERSONALE AREA ORGANIZZATIVA - RSSP
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro. Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro/ ambiente.
OCCASIONE	L'Area Amministrativa e l'Area Tecnica, per il tramite dei loro Direttori e per le materie di rispettiva competenza, coordinano e possono avere contatti diretti con funzionari di altri Enti Pubblici, di Amministrazioni Tributarie o di Enti competenti in materia di rapporto di lavoro in occasione di ispezioni, verifiche o accertamenti.
FATTISPECIE DI REATO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza D.lgs.231/01 art.25-ter art.2638 cod. civ.
MODALITÀ	Adozione di condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti delle Autorità di Vigilanza e degli altri Enti al fine di ostacolarne le funzioni.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati adottino condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti dell'Amministrazione Pubblica regionale al fine di ostacolarne le funzioni di controllo in occasione della trasmissione ai fini di approvazione del Bilancio di Previsione e variazioni e conto consuntivo. Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Amministrazione Pubblica Amministrazione finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, o di sicurezza sul lavoro/ambiente e privacy, in occasione di accertamenti o verifiche adottino condotte ostruzionistiche o non collaborative nei confronti dei

	soggetti indicati al fine di ostacolarne le funzioni.
--	---

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti indicati, in occasione di richieste, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche in genere, Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché in occasione di trasmissione di documentazione nei confronti di questi, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>".</p> <p>In particolare, essi devono avere cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Enti o soggetti pubblici nazionali o comunitari in relazione alle rispettive attività di ispezione, accertamento o verifica degli adempimenti di legge, ovvero di verifica in merito all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero al fine di evitare sanzioni; - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate alle Autorità di Vigilanza; - tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità pubbliche di Vigilanza e gli altri Enti, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici; - per i soggetti delegati, assicurare un adeguato <i>reporting</i> al Direttore responsabile in merito alle richieste operate, agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti.

Parte 4

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA
ATTIVITÀ SENSIBILE	Alienazione di terreni e fabbricati di proprietà di Edil Impianti Trieste s.r.l.
OCCASIONE	Il Direttore dell'Area Tecnica o un soggetto esterno assevera la perizia di stima dei beni immobili non strumentali all'attività istituzionale di Edil Impianti Trieste s.r.l., oggetto di alienazione.
FATTISPECIE DI REATO	Corruzione tra privati D.lgs.231/01 art.25 ter art. 2635 cod. civ.
MODALITÀ	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per Edil Impianti Trieste s.r.l. e per la conduzione dell'attività, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei valori di cessione degli immobili, nell'indurre un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società ovvero professionista esterno incaricato della redazione o dell'asseverazione della perizia di stima) compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che l'Area Amministrativa e/o l'Area Tecnica, per il tramite dei loro Direttori, relazionandosi con i consulenti o i soggetti esterni in genere, concedano o promettano denaro o altre utilità al fine di ottenere benefici di qualsiasi natura nelle operazioni di alienazione degli immobili di proprietà del Edil Impianti Trieste s.r.l..

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale, gli addetti all'Area Amministrativa e all'Area Tecnica, nei rapporti con soggetti esterni a Edil Impianti Trieste s.r.l., devono attenersi ai "<i>Principi fondamentali</i>", nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con i soggetti esterni</i>" ovvero del Codice di comportamento di cui alla determinazione Anac 75/2013</p> <p>In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni, tengono una condotta ispirata all'integrità morale, alla trasparenza e alla professionalità.</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine di Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p>
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità alle disposizioni interne sopra riportate; - operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma; - assicurare un adeguato <i>reporting</i> periodico all'Amministratore ed al Direttore Generale in merito alle operazioni condotte o in corso di conduzione.

Parte 5

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA
ATTIVITÀ SENSIBILE	Conclusioni, stipulazione o esecuzione di contratti per acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia
OCCASIONE	L'Area Amministrativa e l'Area Tecnica, ciascuna per le acquisizioni di competenza e con la supervisione del proprio Dirigente, si occupano della richiesta di preventivi, della predisposizione della bozza di delibera e di altri atti necessari, in conformità a quanto previsto dal <i>Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i> . La formalizzazione avviene con atti dei competenti organi.
FATTISPECIE DI REATO	Corruzione tra privati D.lgs.231/01 art.25 ter art. 2635 cod. civ.
MODALITÀ	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità (es.: fornitura non onerosa di servizi o a condizioni diverse da quelle comunemente praticate) al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per Edil Impianti Trieste s.r.l. e per la conduzione dell'attività, inducendo un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il Edil Impianti Trieste s.r.l. non effettua l'adeguata selezione dei fornitori o dei consulenti tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard consoni e definiti in termini qualitativi ed economici.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con i fornitori, i consulenti o i soggetti esterni in genere, concedano o promettano denaro o altre utilità al fine di ottenere benefici di qualsiasi natura a vantaggio o nell'interesse di Edil Impianti Trieste s.r.l..

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
<p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p>	<p>I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni al Edil Impianti Trieste s.r.l., devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all’interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>” ovvero del Codice di comportamento di cui alla determinazione Anac 75/2013</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>La gestione di rapporti con i fornitori e consulenti, in relazione ad acquisti di beni, servizi ed attrezzature deve avvenire secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione e deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e al <i>Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i>.</p> <p>E’ vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l’offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l’immagine del Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p>
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>I soggetti interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità alle disposizioni del <i>Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i>; - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti a cui è stato richiesto un preventivo; - assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell’operazione stessa; - operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma.

Parte 7

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA
ATTIVITÀ SENSIBILE	Assunzione di personale dipendente.
OCCASIONE	<p>La selezione del personale può essere effettuata tramite procedura interna o avvalendosi, previo formale conferimento dell'incarico, della collaborazione di una società esterna di selezione del personale.</p> <p>In caso di selezione condotta internamente il processo di selezione del personale dipendente avviene preferibilmente mediante l'analisi dei cv acquisiti da Edil Impianti Trieste s.r.l. e comunque attraverso la conduzione di colloqui.</p> <p>I colloqui sono condotti dal Direttore Generale coadiuvato dai dirigenti delle aree amministrativa e tecnica, dal Capo Ufficio dell'Area di riferimento e/o, qualora esista, dal responsabile dell'unità operativa. Il gruppo esaminatore deve essere composto da almeno tre delle persone tra quelle sopra indicate.</p> <p>In caso di selezione condotta esternamente i cv pervenuti al Edil Impianti Trieste s.r.l. negli ultimi 18 mesi sono inviati alla società di selezione del personale esterna che, esaminando anche i cv in suo possesso, propone al Edil Impianti Trieste s.r.l. un numero di candidati almeno doppio del numero delle persone da assumere. Il gruppo esaminatore in questo caso è integrato anche da un rappresentante della società di selezione.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per Edil Impianti Trieste s.r.l. e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL e a quanto previsto dal Piano di Organizzazione Variabile adottato.</p>
FATTISPECIE DI REATO	Corruzione tra privati D.lgs.231/01 art.25 ter art. 2635 cod. civ.
MODALITÀ	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine di ottenere un vantaggio di carattere economico per il Edil Impianti Trieste s.r.l. e per la conduzione dell'attività, inducendo un soggetto terzo (es. amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di altra società) a compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che si proceda all'assunzione di personale dipendente non conformemente al processo di adeguata selezione per i medesimi, ai fini dell'ottenimento di un vantaggio indebito o nell'interesse del Edil Impianti Trieste s.r.l.
----------------------------	---

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti indicati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con le risorse umane"</i>.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro; - appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del Edil Impianti Trieste s.r.l. in corrispondenza dei profili professionali ricercati; - operare il processo di selezione e assunzione in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL e Piano di Organizzazione Variabile; - favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno; - tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore; - evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare i fabbisogni di assunzione nonché la copertura degli stessi, ivi inclusa la verifica della completezza e conformità della documentazione prodotta rispetto alle norme applicabili.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Parte 1

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO CANTIERI.
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, contributi pubblici
OCCASIONE	Il Direttore Generale coordina e sovrintende le attività necessarie all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze, ovvero contributi pubblici Il Direttore dell'Area Tecnica e i Responsabili del Settore Progettazione e del Settore Manutenzione ed esercizio impianti hanno contatti diretti con gli enti pubblici per le pratiche di propria competenza. L'Area Amministrativa supporta l'Area Tecnica nella gestione delle pratiche.
FATTISPECIE DI REATO	Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis Codice Penale Truffa in danno dello Stato D.lgs. 231/01 art.24 art. 316ter Codice Penale art.640 comma 2 n. 1 Codice Penale art. 640 bis Codice Penale

MODALITÀ	<p>Dazione o promessa di denaro o, concessioni o licenze, procurando a Edil Impianti Trieste s.r.l. un ingiusto profitto con danno di altri, anche tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetta Edil Impianti Trieste s.r.l., ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.</p> <p>Alterazione e/o contraffazione della documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli Enti Pubblici e/o ai fini del rilascio di autorizzazioni della P.A., ovvero la concessione di contributi pubblici.</p>
DESCRIZIONE RISCHIO	<p>Rischio che il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili e/o l'Area Tecnica, anche per il tramite dell'Area Amministrativa, in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito delle richieste, ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.</p> <p>Rischio che il Direttore Generale, i Dirigenti Responsabili e/o l'Area Tecnica, anche per il tramite dell'Area Amministrativa, in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, contributi, occulti e/o alteri la documentazione da presentare ai fini del rilascio medesimo.</p>

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale, l'Area Tecnica e l'Area Amministrativa, nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici/Pubblica Amministrazione in genere, in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>" nonchè codice di comportamento, formulato nel rispetto dei principi di cui alla determinazione ANAC. 75/2013</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto di Edil Impianti Trieste s.r.l.;- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato di Edil Impianti Trieste s.r.l. influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

	Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.
REGOLE OPERATIVE	<p>Il Direttore Generale, l'Area Tecnica e l'Area Amministrativa, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici; - effettuare un monitoraggio dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenza e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA); - assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa; - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma.

Parte 2

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPALTI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Partecipazione ad una gara indetta da una soggetto pubblico. Conclusioni, stipulazione o esecuzione di contratti di servizio e/o convenzioni con Enti Pubblici, al di fuori della partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
OCCASIONE	Il Direttore Generale coordina e sovrintende le attività necessarie per la conclusione e la stipula di contratti e convenzioni con Enti Pubblici. L'Area Tecnica cura tutte le fasi predisponendo la documentazione necessaria, con la collaborazione dell'Area Amministrativa per la parte di sua competenza.

FATTISPECIE DI REATO	Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater 320, 322, 322 bis Codice Penale
MODALITÀ	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione ovvero tramite consulenti/legali/fornitori esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Edil Impianti Trieste s.r.l., ove ne manchino i presupposti, o all'utilizzo di procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari delle Amministrazioni pubbliche, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico alla stipula di contratti o convenzioni per servizi, anche di natura amministrativa, al di fuori della procedura ad evidenza pubblica, attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I soggetti indicati, nella conclusione di contratti e convenzioni per servizi, anche di natura amministrativa, con la Pubblica Amministrazione in generale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*" nonché codice di comportamento, formulato nel rispetto dei principi di cui alla determinazione ANAC. 75/2013.

In particolare, i soggetti individuati devono aver cura di:

- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti degli Enti pubblici o della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Edil Impianti Trieste s.r.l. influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;
- ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine di Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

REGOLE OPERATIVE	<p>Il Direttore Generale, l'Area Tecnica e l'Area Amministrativa, devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate;- tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;- effettuare un monitoraggio dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenza e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA);
	<ul style="list-style-type: none">- assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;- osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma.

Parte 3

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE CONTABILITA' E PRATICHE FISCALI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti di Edil Impianti Trieste s.r.l..
OCCASIONE	<p>La selezione del personale può essere effettuata tramite procedura interna o avvalendosi, previo formale conferimento dell'incarico, della collaborazione di una società esterna di selezione del personale.</p> <p>In caso di selezione condotta internamente il processo di selezione del personale dipendente avviene mediante l'analisi dei cv acquisiti dal Edil Impianti Trieste s.r.l. e successivamente attraverso la conduzione di colloqui. I cv esaminati sono quelli pervenuti negli ultimi 18 mesi.</p> <p>I colloqui sono condotti dal Direttore Generale coadiuvato dai dirigenti delle aree amministrativa e tecnica, dal Capo Ufficio dell'Area di riferimento e/o, qualora esista, dal responsabile dell'unità operativa.</p> <p>In caso di selezione condotta esternamente i cv pervenuti al Edil Impianti Trieste s.r.l. negli ultimi 18 mesi sono inviati alla società di selezione del personale esterna che, esaminando anche i cv in suo possesso, propone al Edil Impianti Trieste s.r.l. un numero di candidati almeno doppio del numero delle persone da assumere. Il gruppo esaminatore in questo caso è integrato anche da un rappresentante della società di selezione.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per Edil Impianti Trieste s.r.l. e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL e a quanto previsto dal Piano di Organizzazione Variabile adottato.</p> <p>L'assunzione viene formalizzata con delibera della Deputazione Amministrativa.</p> <p>L'Area Amministrativa gestisce le pratiche e gli adempimenti relativi al personale, con la collaborazione del consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.</p>
FATTISPECIE DI REATO	<p>Corruzione</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità D.lgs.231/01 art.25</p> <p>artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis Codice Penale</p>

MODALITÀ	Riconoscimento o promessa di altra utilità (assunzione/ promozione/ conferimento di incarico di collaborazione), anche per mezzo di altra funzione ovvero tramite consulenti esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Edil Impianti Trieste s.r.l., ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti individuati, direttamente ovvero tramite consulenti esterni, provvedano al riconoscimento di altra utilità attraverso la proposta di assunzione/ collaborazione di una persona ovvero di avanzamento di grado di un dipendente su segnalazione di pubblico ufficiale.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>La Direzione Generale e gli altri soggetti indicati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con le risorse umane</i>".</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro; - appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze del Edil Impianti Trieste s.r.l. in corrispondenza dei profili professionali ricercati; - operare il processo di selezione e assunzione in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL e Piano di Organizzazione Variabile; - favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno; - tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore;

	<ul style="list-style-type: none">- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse. <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p>
--	--

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura di predisporre per ogni operazione un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni della operazione medesima;- garantire la tracciabilità del sistema premiante del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale.
-------------------------	--

Parte 4

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE CONTABILITA' E PRATICHE FISCALI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: <ul style="list-style-type: none">- Enti Pubblici;- Amministrazione Finanziaria;- Enti competenti in materia di rapporto di lavoro.
OCCASIONE	Il Direttore Generale e gli altri soggetti individuati, per i rispettivi ambiti di competenza, sovrintendono alle ispezioni, verifiche e accertamenti da parte degli organi di controllo della Pubblica Amministrazione.
FATTISPECIE DI REATO	Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità D.lgs.231/01 art.25 artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis Codice Penale Truffa in danno dello Stato D.lgs. 231/01 art.24 art.640bis Codice Penale
MODALITÀ	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, anche per mezzo di altra funzione ovvero tramite consulenti/legali esterni, al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito di adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Edil Impianti Trieste s.r.l., ove ne manchino i presupposti o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio.

DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari della Regione, Amministrazione Pubblica, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, in occasione di accertamenti o verifiche, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il funzionario pubblico al buon esito degli adempimenti, verifiche e controlli cui è soggetto il Edil Impianti Trieste s.r.l..
----------------------------	--

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale e i Direttori di Area Amministrativa e Area Tecnica in occasione di controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i> ovvero del codice di comportamento, formulato nel rispetto dei principi di cui alla determinazione ANAC. 75/2013.</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti degli Enti pubblici o della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente; - evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato di Edil Impianti Trieste s.r.l. influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; - evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate ai soggetti richiedenti; - tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici; - osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.
-------------------------	---

Parte 5

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - PROFESSIONISTI FIDUCIARIAMENTE INCARICATI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione dei contenziosi giudiziari (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e dei consulenti e coordinamento delle loro attività.
OCCASIONE	I Direttori dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica, con il supporto dei propri uffici, gestiscono le pratiche di contenzioso e coordinano le attività dei consulenti legali, per quanto di propria competenza.
FATTISPECIE DI REATO	Corruzione in atti giudiziari D.lgs.231/01 art.25 art.319 ter Codice Penale
MODALITÀ	Dazione e/o promessa di danaro o riconoscimento di altra utilità, anche per il tramite di soggetti esterni, al fine di influenzare l'andamento dei processi o dei procedimenti arbitrari a favore di Edil Impianti Trieste s.r.l. o di danneggiare la controparte.

DESCRIZIONE RISCHIO	<p>Rischio che il Direttore Generale e/o i Direttori di Area, relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, in occasione di processi in atto in seguito a contenziosi, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il Giudice al buon esito del processo o dei procedimenti arbitrali a favore del Edil Impianti Trieste s.r.l. e di danneggiare, di conseguenza, la controparte ovvero dare e/o promettere denaro, beni o altra utilità alla persona chiamata a testimoniare, in un procedimento penale, davanti alla Autorità giudiziaria, al fine di indurre la stessa a rendere dichiarazioni mendaci o ad occultare le stesse.</p>
----------------------------	--

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale e i Direttori di Area, nella gestione dei procedimenti giudiziari, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>".</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; - prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti degli Enti pubblici o della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente; - evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Edil Impianti Trieste s.r.l. influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; - evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse; - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità delle informazioni presentate all'Autorità Giudiziaria; - richiedere ai legali o consulenti di tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità Giudiziaria, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'esito dei procedimenti; - ricevere adeguati flussi informativi da coloro i quali sono chiamati a testimoniare in processi riguardanti contenziosi che coinvolgono il Edil Impianti Trieste s.r.l..
-------------------------	--

Parte 6

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - PROFESSIONISTI FIDUCIARIAMENTE INCARICATI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e dei consulenti e coordinamento delle loro attività.
OCCASIONE	I Direttori dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica, con il supporto dei propri uffici, gestiscono le pratiche di contenzioso e coordinano le attività dei consulenti legali, per quanto di propria competenza.
FATTISPECIE DI REATO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria D.lgs.231/01 art. 25novies Art. 377bis Codice Penale
MODALITÀ	Violenza o minaccia, ovvero offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

DESCRIZIONE RISCHIO	<p>Rischio che i soggetti individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, inducano a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti al giudice dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri; - relazionandosi direttamente con esponenti o funzionari dell'Autorità Giudiziaria, in occasione di processi in atto in seguito a contenziosi, diano e/o promettano denaro, beni o altra utilità al fine di indurre il Giudice al buon esito del processo o dei procedimenti arbitrali a favore del Edil Impianti Trieste s.r.l. e di danneggiare, di conseguenza, la controparte ovvero dare e/o promettere denaro, beni o altra utilità alla persona chiamata a testimoniare, in un procedimento penale, davanti alla Autorità giudiziaria, al fine di indurre la stessa a rendere dichiarazioni mendaci o ad occultare le stesse.
---------------------	---

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale e i Direttori di Area, nella gestione dei procedimenti giudiziari, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>".</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato di Edil Impianti Trieste s.r.l. influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità delle informazioni presentate all'Autorità Giudiziaria; - richiedere ai legali o consulenti di tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità Giudiziaria, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'esito dei procedimenti; - ricevere adeguati flussi informativi da coloro i quali sono chiamati a testimoniare in processi riguardanti contenziosi che coinvolgono il Edil Impianti Trieste s.r.l..
-------------------------	--

Parte 7

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE CONTABILITA' E PRATICHE FISCALI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: Autorità di Vigilanza, Amministrazione Finanziaria, Enti pubblici, Enti competenti in materia di lavoro.
OCCASIONE	Il Direttore Generale, con la collaborazione dei Direttori di Area Amministrativa e Area Tecnica, sovrintende e coordina gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in genere. Gli adempimenti fiscali sono curati internamente dall'Area Amministrativa.
FATTISPECIE DI REATO	Truffa in danno dello Stato D.lgs. 231/01 art.24 art. 640 co. 2 n. 1 Codice Penale art. 640 bis Codice Penale art. 316ter Codice Penale
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità previste in base alla legge, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Edil Impianti Trieste s.r.l.; - occultamento con mezzi fraudolenti, nelle comunicazioni alle Autorità previste in base alla legge, di fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Edil Impianti Trieste s.r.l..

DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che il Direttore Generale e/o i Direttori di Area, anche per il tramite dei soggetti delegati, nella gestione delle comunicazioni/ adempimenti nei confronti di Enti pubblici ed Enti competenti in materia di lavoro omettano di effettuare le comunicazioni o gli adempimenti dovuti o alterino i dati in esse contenuti.
----------------------------	---

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti interessati, nella gestione delle comunicazioni / adempimenti nei confronti di Autorità di Vigilanza, Amministrazioni Pubbliche in genere e Autorità competenti in materia di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in materia di <i>"Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza"</i>.</p> <p>In particolare, devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate ed in vigore; - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.
REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti coinvolti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; - garantire la corretta archiviazione delle comunicazioni.

Parte 8

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - DIRIGENTE - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE CONTABILITA' E PRATICHE FISCALI - RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPALTI.
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione di rapporti con Enti Pubblici in relazione alla contribuzione spettante al Edil Impianti Trieste s.r.l..
OCCASIONE	I soggetti indicati si occupano dell'istruttoria per la segnalazione di opere da effettuare, la richiesta di fondi, finanziamenti e contributi, con la collaborazione del relativamente alle gare d'appalto. Il Dirigente di Area Amministrativa si occupa della rendicontazione a consuntivo.
FATTISPECIE DI REATO	Truffa in danno dello Stato D.lgs. 231/01 art.24 art.640 co. 2 n. 1 Codice Penale art. 640bis Codice Penale art.316-ter Codice Penale
MODALITÀ	Rilascio di informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero mancato rilascio di informazioni dovute
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati rilascino informazioni e/o dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero non forniscano informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente finanziamenti o contributi.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
<p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p>	<p>Il Direttore Generale, l'Area Tecnica e l'Area Amministrativa, nella gestione dei rapporti con la Regione e altri gli Enti Pubblici/Pubblica Amministrazione in genere, in occasione della richiesta di contributi e finanziamenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza</i>".</p> <p>In particolare, i soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere atti amministrativi, finanziamenti o contributi; - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>Il Direttore Generale, l'Area Tecnica e l'Area Amministrativa, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate; - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici.

Parte 9

UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE CONTABILITA' E PRATICHE FISCALI - RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPALTI
ATTIVITA' SENSIBILE	Esecuzione dei contratti di appalto ovvero di fornitura di servizi con Enti Pubblici ovvero con Società partecipate da Enti pubblici anche nell'ipotesi in cui si tratti di opere eseguite in subappalto da terzi soggetti.
OCCASIONE	I soggetti individuati, in collaborazione con l'Area Amministrativa e con responsabili dei singoli cantieri, sovrintendono e dirigono la corretta esecuzione dei contratti di appalto e/o fornitura svolti da Edil Impianti Trieste srl. in esecuzione di contratti stipulati con Enti Pubblici o comunque nell'interesse di Enti Pubblici.
FATTISPECIE DI REATO	Art. 24 D.lgs 231/01 Art. 356 c.p.
MODALITA'	I soggetti individuati nell'esecuzione dei contratti con Enti Pubblici tengono condotte contrarie a buona fede rendendosi dolosamente inadempienti agli obblighi contrattuali simulando con condotte ingannevoli il corretto adempimento degli stessi
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti individuati tengano condotte contrarie a buona fede rendendosi dolosamente inadempienti simulando con condotte ingannevoli il corretto adempimento degli stessi al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dell'appalto o della fornitura

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

Il soggetti individuati, nella gestione dei rapporti contrattuali con gli Enti Pubblici ovvero nell'interesse degli stessi, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*".

In particolare, i soggetti indicati devono:

- astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere attestanti la qualità, la consistenza e l'effettività delle prestazioni svolte;

	<ul style="list-style-type: none"> - osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni; - ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.
REGOLE OPERATIVA	<p>Il soggetti individuati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/informazioni presentate all'Ente Pubblico in merito all'esecuzione dei contratti pubblici; - tenere evidenza della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici nell'esecuzione dei contratti

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE , ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE O DI TIPO MAFIOSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - RESPONSABILE UFFICO TECNICO
ATTIVITÀ SENSIBILE	Conclusioni, stipulazione o esecuzione di contratti per acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, subappalti
OCCASIONE	I soggetti individuati, ciascuna per le acquisizioni di competenza e con la supervisione del proprio Dirigente, si occupano della richiesta di preventivi, della predisposizione della bozza di delibera e di altri atti necessari, in conformità a quanto previsto dal <i>Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i> . La formalizzazione avviene con atti dei competenti organi.

FATTISPECIE DI REATO	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico D. Lgs. 231/01 art.25-quater Delitti contro la personalità individuale D.Lgs.231/01 art.25-quinquies artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quarter, 600 quinquies, 601 e 602 Codice Penale Associazione per delinquere o di tipo mafioso D.lgs.231/01 art.24ter Art. 416, comma 6, Art. 416bis Codice Penale</p>
MODALITÀ	<p>Garantire appoggio a persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico fornendo alle medesime supporto economico o finanziario, nell'interesse e a vantaggio di Edil Impianti Trieste s.r.l. Garantire appoggio a persone o associazioni per il compimento di delitti contro la personalità individuale. Garantire appoggio a persone o associazioni a delinquere o di tipo mafioso. Gestire gli orari e le condizioni di lavoro del personale in difformità al CCNL di riferimento.</p>
	<p>Impiegare fornitori che non trattino il personale coformemente a quanto previsto dal CCNL di riferimento, realizzando condotte di sfruttamento del lavoro</p>
DESCRIZIONE RISCHIO	<p>Rischio che i soggetti indicati, nell'autorizzazione di fornitura di beni/ servizi nell'ambito dei poteri delegati e delle procedure previste, forniscano supporto economico o finanziario in favore di persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero per il compimento di delitti contro la personalità individuale nonché di tipo mafioso. Rischio che il personale aziendale sia impiegato in condizioni di sfruttamento del lavoro.</p>

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
<p>REGOLE COMPORTAMENTALI</p>	<p>I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni al Edil Impianti Trieste s.r.l., devono attenersi ai “<i>Principi fondamentali</i>”, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>” e di “<i>Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale</i>”.</p> <p>I rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.</p> <p>La gestione di rapporti con i fornitori e consulenti, in relazione ad acquisti di beni, servizi ed attrezzature deve avvenire secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione e deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e al <i>Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i>.</p> <p>Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Edil Impianti Trieste s.r.l. e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.</p>
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>I soggetti interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare in conformità alle disposizioni del <i>Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture</i> e in conformità al CCNL di riferimento, astenendosi da porre in atto comportamenti che conducano alla commissione di reati correlati allo sfruttamento del lavoro - effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate dai soggetti a cui è stato richiesto un preventivo; - Effettuare controlli sulla corretta gestione del personale dipendenti (orari e condizioni di lavoro); - Segnalare alle Forze dell'Ordine ogni circostanza che possa indurre a ritenere esistente collegamenti dei partners con associazioni criminale con particolare riferimento alla riferibilità degli stessi a soggetti diversi rispetto a quelli formalmente risultanti, inadeguata gestione dei mezzi di pagamento, movimentazioni finanziarie e disponibilità di beni incompatibili con le dimensioni dell'impresa
	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa; - operare strettamente in conformità ai poteri delegati e di firma.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Parte 1

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA – SEGRETERIA GENERALE – MEDICO COMPETENTE
ATTIVITÀ SENSIBILE	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati su sistema informatico
OCCASIONE	Gli accessi e le abilitazioni agli applicativi aziendali vengono gestite da parte di personale dell'Area amministrativa e della Segreteria Generale secondo le indicazioni del Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
FATTISPECIE DI REATO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico D.lgs.231/01 art.24-bis art 615-ter Codice Penale
MODALITÀ	Accesso senza il permesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Permanenza contro la volontà espressa o tacita di terzi superando i limiti dell'originaria autorizzazione o protraendosi dopo la revoca del consenso / richiesta di uscita.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che si realizzino con le credenziali ed i privilegi di Amministratore accessi non autorizzati a Sistemi informativi di terzi o si attribuiscono credenziali di accesso a personale non autorizzato.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore dell'Area Tecnica, ai fini dell'attribuzione delle credenziali di accesso e dei profili abilitativi, deve verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori</i>", "<i>Uso dei Sistemi Informatici</i>" e "<i>Informazioni e riservatezza</i>" nonché delle relative procedure del Manuale di gestione integrato Qualità Sicurezza Ambiente.</p> <p>In particolare, deve aver cura di verificare che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurate la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni; - determinate, per ciascun profilo professionale aziendale, le abilitazioni all'accesso a sistemi informatici aziendali e banche dati esterne. Dovrà essere determinata apposita mappatura degli accessi che consenta di monitorare il personale specificamente abilitato ad accedere ai sistemi informatici; - assicurate l'acquisizione e il trattamento delle sole informazioni e dei soli dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima; - diffuse e conosciute le procedure di utilizzo ed impiego dei sistemi informatici (regolamento uso sistemi informatici) ove si specifichi ad ogni operatore l'obbligo di mantenere con cura gli accessi affidati, consegnando al custode delle credenziali, in busta chiusa, le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici; - Assicurare che sulla rete informatica aziendale siano previste e mantenute misure adeguate per la protezione dei dati. Il Edil Impianti Trieste s.r.l. ha messo in atto le misure per assicurare la conformità normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. Europeo 2016/679) – tali misure tecniche ed organizzative possono essere considerate un insieme di controlli interni utili anche alla protezione dei reati informatici.
REGOLE OPERATIVE	<p>L'Amministratore di sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concedere i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite, sulla base dello schema e della mappatura determinati; - monitorare periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti, compresa la cessazione dei rapporti ove le credenziali vanno disabilitate - verificare che siano rispettate le misure minime di sicurezza e protezione informatica da attacchi esterni.

Parte 2

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA – SEGRETERIA GENERALE
ATTIVITÀ SENSIBILE	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente
OCCASIONE	<p>Il Direttore dell'Area Tecnica detiene o può detenere i codici di accesso alle procedure, agli applicativi ed apparecchiature informatiche in uso a Edil Impianti Trieste s.r.l..</p> <p>Ha accesso al sistema informativo di Edil Impianti Trieste s.r.l., alla posta elettronica, alla rete ed ai software necessari per le attività proprie.</p>
FATTISPECIE DI REATO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi D.lgs.231/01 art.24-bis art. 615-quater Codice Penale
MODALITÀ	Ottenimento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna "abusivi" di codici, parole chiave o altri mezzi (anche fisici) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che vengano detenuti, diffusi o comunicati abusivamente codici di accesso ai sistemi informativi di Edil Impianti Trieste s.r.l..

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I soggetti individuati, in ordine al corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche messe a disposizione dal Edil Impianti Trieste s.r.l., devono verificare che siano impiegate in conformità con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di “<i>Uso dei Sistemi Informatici</i>” nonchè delle relative procedure del Manuale di gestione integrato Qualità Sicurezza Ambiente.</p> <p>In particolare, deve aver cura di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici, conformemente alle misure adeguate predisposte ai sensi del Reg. europeo 2016/679; - che le dotazioni <i>hardware</i> e <i>software</i> siano utilizzate per finalità connesse allo svolgimento delle specifiche mansioni, in conformità al regolamento sull'uso dei sistemi informativi; - che vi sia astensione dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici; - che vi sia astensione dall'alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto.
REGOLE OPERATIVE	<p>L'Amministratore di sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA – SEGRETERIA GENERALE
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione di attività tutelate dal diritto di autore
OCCASIONE	I soggetti individuati, anche in qualità di Amministratore di sistema, gestiscono le licenze dei programmi acquistati dall'azienda e installati sugli elaboratori aziendali.
FATTISPECIE DI REATO	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore D.lgs.231/01 art. 25novies Art. 171ter, Legge n. 633/1941
MODALITÀ	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che, nell'ambito dell'installazione di software sulle apparecchiature informatiche in uso, venga utilizzato software privo di licenza.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore dell'Area Tecnica, nell'installazione dei software sulle apparecchiature informatiche in uso, deve verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori</i>", "<i>Uso dei sistemi informatici</i>" e "<i>Informazioni e riservatezza</i>".</p> <p>Deve aver cura di verificare che siano posti in essere comportamenti responsabili.</p>
REGOLE OPERATIVE	<p>L'Amministratore di sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere il controllo sull'installazione dei software presso ciascuna postazione di lavoro o ciascun dispositivo informatico aziendale – per questo deve mantenere una mappatura dei sistemi informatici con relative licenze; - verificare anche attraverso verifiche a campione sui dispositivi, che il personale rispetti il divieto di installare su dispositivi aziendali software non consentito preventivamente dall'amministratore di sistema; - segnalare tempestivamente alla Direzione generale qualsiasi anomalia sul software installato in azienda, anche fosse solo un disallineamento tra mappatura software installato e software fisicamente presente sulle postazioni; - archiviare evidenza delle licenze software installate sui vari terminali aziendali, da tenere a disposizione dell'organismo di vigilanza

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

UNITÀ ORGANIZZATIVA	DIRETTORE GENERALE – DIRETTORE AREA TECNICA - DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – DIRIGENTE RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE – PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA – RESPONSABILE CONTABILITA' E PRATICHE FISCALI
ATTIVITÀ SENSIBILE	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società.
OCCASIONE	<p>La selezione del personale può essere effettuata tramite procedura interna o avvalendosi, previo formale conferimento dell'incarico, della collaborazione di una società esterna di selezione del personale.</p> <p>In caso di selezione condotta internamente il processo di selezione del personale dipendente avviene di preferenza mediante l'analisi dei cv acquisiti da Edil Impianti Trieste s.r.l. e successivamente attraverso la conduzione di colloqui. I cv esaminati sono quelli pervenuti negli ultimi 18 mesi e, qualora ci sia il numero, viene convocato per il colloquio un numero di candidati almeno doppio del numero delle persone da assumere.</p> <p>I colloqui sono condotti dal Direttore Generale coadiuvato dai dirigenti delle aree amministrativa e tecnica, dal Capo Ufficio dell'Area di riferimento e/o, qualora esista, dal responsabile dell'unità operativa. Il gruppo esaminatore deve essere composto da almeno tre delle persone tra quelle sopra indicate.</p> <p>In caso di selezione condotta esternamente i cv pervenuti al Edil Impianti Trieste s.r.l. negli ultimi 18 mesi sono inviati alla società di selezione del personale esterna che, esaminando anche i cv in suo possesso, propone ad Edil Impianti Trieste s.r.l. un numero di candidati almeno doppio del numero delle persone da assumere. Il gruppo esaminatore in questo caso è integrato anche da un rappresentante della società di selezione.</p> <p>Nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato si dà precedenza agli operai avventizi che hanno già lavorato per il medesimo Edil Impianti Trieste s.r.l. e con uguale qualifica negli anni precedenti, in conformità al vigente CCNL e al Piano di Organizzazione Variabile.</p> <p>L'Area Amministrativa gestisce le pratiche e gli adempimenti relativi al personale, con la collaborazione del consulente esterno per l'elaborazione dei cedolini paga.</p> <p>Il Direttore Generale, con l'ausilio dell'area tecnica, verificano la regolarità degli adempimenti predetti nonché della documentazione relativa al soggiorno anche per quanto riguarda il personale impiegato da ditte subappaltatrici.</p>
FATTISPECIE DI REATO	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare D.lgs.231/01 art.25 duodecies

MODALITÀ	Impiego e utilizzo nelle attività e servizi aziendali di cittadini extracomunitari non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno anche con riferimento ai rapporti con terzi subappaltatori.
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti indicati procedano all'impiego diretto ovvero consentano all'utilizzo da parte dei subappaltatori nelle attività di Edil Impianti Trieste s.r.l. di cittadini extracomunitari non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>La Direzione Generale e gli altri soggetti indicati, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "<i>Relazioni con le risorse umane</i>".</p> <p>In particolare, essi devono aver cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge; - adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro; - appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze di Edil Impianti Trieste s.r.l. in corrispondenza dei profili professionali ricercati; - operare il processo di selezione e assunzione in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL e Piano di Organizzazione Variabile; - favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno.

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire la tracciabilità del processo di selezione/gestione del Personale, avendo cura di predisporre per ogni operazione un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni della operazione medesima;- garantire la tracciabilità del sistema premiante del Personale, avendo cura a tal proposito di valutare il merito e le competenze del personale;- monitorare, in caso di assunzione di personale extracomunitario anche temporanea o occasionale, la validità dei permessi di soggiorno mantenendo evidenza dell'avvenuto controllo anche per quanto riguarda le ditte subappaltatrici.- nell'affidare lavori in appalto, inserire nelle clausole delle gare e nei contratti specifici riferimenti all'obbligo per l'appaltatore di rispettare verso i propri dipendenti la normativa giuslavoristica
-------------------------	--

REATI DI RICETTAZIONE – RICICLAGGIO – IMPIEGO DI DENARO O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Parte 1

UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRITTORE GENERALE – DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE E FINANZA – RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI
ATTIVITA' SENSIBILE	Acquisto materiali, macchinari o materie prime da soggetti terzi
OCCASIONE	La selezione del fornitore deve di preferenza avvenire mediante l'esame di almeno 3 preventivi provenienti da aziende di riconosciuta affidabilità nel settore di riferimento. La preferenza nella scelta deve essere accordata a fornitori con cui si hanno già avuto rapporti pregressi. L'Area amministrativa, in conformità con le procedure indicate nel Manuale di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza, tiene un elenco dei fornitori nonché delle relative operazioni conservando la relativa documentazione.
FATTISPECIE DI REATO	Art. 250octies D.lgs n. 231/2001 Art. 648 c.p.
MODALITA'	Acquisto di materiali, macchinari ovvero materie prime nella consapevolezza ovvero nell'accettazione del rischio della provenienza delittuosa della stessa
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti individuati acquisiscano per le lavorazioni ordinarie e straordinarie di Edil Impianti srl. ovvero utilizzino anche saltuariamente materiale, macchinari ovvero materie prime nella consapevolezza ovvero nell'accettazione del rischio della provenienza delittuosa della stessa

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>Il Direttore Generale nonché gli ulteriori soggetti indicati nelle decisioni riguardanti l'acquisizione di materiali, macchinari ovvero materie prime si atterranno alle regole del C odice Etico alle Sezione “<i>Rapporti con i fornitori</i>”.</p> <p>In particolare essi avranno cura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenersi scrupolosamente alla normativa di legge in ordine ai soggetti legittimati a fornire beni e servizi; - verificare per quanto possibile l'esistenza delle autorizzazioni da parte del fornitore della vendita delle merci acquistate; - verificare la congruità del prezzo praticato alla luce delle condizioni contrattuali e di mercato; - verificare, per quanto possibile, l'effettività dell'organizzazione aziendale del fornitore; - astenersi dal negoziare forniture al di fuori dei locali commerciali;

REGOLE OPERATIVE	<p>I soggetti indicati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la tracciabilità documentale di ogni acquisto di materiale, macchinari ovvero materie prime; - annotare gli acquisti nei registri contabili di legge; - assicurarsi la completezza della documentazione tecnica di corredo al materiale acquistato con particolare riferimento agli utensili ed ai macchinari; - conservare la documentazione relativa al trasporto ed alla consegna dei beni acquistati; - utilizzare strumenti di pagamento tracciabili operando esclusivamente con conti correnti aziendali; - conservare evidenza della documentazione bancaria da cui risultano i pagamenti effettuati; - effettuare periodiche verifiche della consistenza del magazzino redigendo apposito inventario;
-------------------------	--

Parte 2

UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRITTORE GENERALE - DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE E FINANZA - AREA AMMINISTRATIVA
ATTIVITA' SENSIBILE	Richiesta e gestione finanziamenti della società - Gestione dei pagamenti - Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie - Gestione degli investimenti - la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione - la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.
OCCASIONE	I soggetti individuati, direttamente ovvero per il tramite dell'Area amministrativa, sovranintendono e dirigono le operazioni che comportano la movimentazione dei flussi finanziari della società, l'accesso al credito, l'acquisizione di liquidità necessaria per far fronte alle esigenze ordinarie ovvero ad operazioni straordinarie.
FATTISPECIE DI REATO	Art. 25 octies D.lgs 231/01 Art. 648bis c.p. Art. 648ter c.p.
MODALITA'	Utilizzo per le attività sociali di capitali derivanti da delitto con contestuale compimento di operazioni fraudolente dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delle risorse
DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che I soggetti individuati commettano consapevolmente le seguenti azioni

	<ul style="list-style-type: none"> • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; • l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
--	--

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

REGOLE COMPORTAMENTALI

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di Edil Impianti srl. in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;

- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.

E' inoltre vietato:

- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio, qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/ cessione di prodotti, servizi, marchi, licenze o diritti da/a società controllanti, controllate o comunque parti correlate) che possano risultare fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di business;

	<ul style="list-style-type: none"> - acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio; - simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico- patrimoniale della Società; - progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società, o di altre Società correlate, che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale).
<p>REGOLE OPERATIVE</p>	<p>OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI INDICATORI DI ANOMALIA</p> <p>Edil Impianti Trieste srl. richiede ai soggetti individuati di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie.</p> <p>Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con Edil Impianti Trieste srl, in linea con i divieti sopra esposti.</p> <p>A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati “indicatori di anomalia”, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte; • La controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l’identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l’operazione con Juventus; • emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti; • la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie. • Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie: • operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;

- richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);
- pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
- pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma
- accreditate su conti correnti di società in paesi "non collaborativi";
- incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con Juventus;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio individuate;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte;

In tutti i precedenti casi, le Funzioni o i soggetti che rilevino detti indicatori di anomalia informano l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello

PROCEDURE

Le seguenti procedure contribuiscono a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego.

Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

Investimenti e approvvigionamento

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società e in conformità con l'incarico conferito;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo

Gestione dei flussi finanziari

- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da

e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;

- garantire la costante verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la
- conservazione della relativa documentazione;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo;

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie / sul capitale di società controllate (diluizione o liquidazione di società, delibere di ricapitalizzazione, etc.).
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

Operazioni con parti correlate (società controllate, collegate, controllante)

- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;

	<ul style="list-style-type: none"> - segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1. <p><u>Gestione fiscale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate con l'ausilio di fiscalisti esterni e da questi ricevute; - assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle imposte e dell'IVA; - segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1. <p>Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.</p>
--	--

REATI FISCALI

UNITA' ORGANIZZATIVA	DIRITTORE GENERALE – DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE E FINANZA – AREA AMMINISTRATIVA – AREA PREVENTIVAZIONE
ATTIVITA' SENSIBILE	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale; • Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES); • Acquisti di beni, servizi e consulenze; • Vendita di beni e servizi; • Pagamento delle imposta tramite Modello F24; • Gestione delle operazioni straordinarie; • Archiviazione dei documenti contabili; • Gestione delle attività di tesoreria e finanza; • Gestione dei beni aziendali; • Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza; • Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni;
OCCASIONE	<p>I soggetti indicati sovranitendono alle attività sensibili e curano, per il tramite dell'Area Amministrative e dell'Area Preventivazione, la formazione, la verità e la trasparenza della documentazione contabile e fiscale presentata per la redazione delle dichiarazioni IRES e IVA. I soggetti indicati sovraintendo alle operazioni di cessione degli assets aziendali</p>
FATTISPECIE DI REATO	<p>Art. 25quinqesdecies D.lgs 231/01 Art. 2 - 3 - 4 - 5- 8 -10 - 10quater - 11 D.lgs. 74/00</p>
MODALITA'	<p>I soggetti indicati mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ovvero altri mezzi fraudolenti, espongono elementi passivi fittizi ovvero omettono di indicare elementi attivi nelle dichiarazioni periodiche ai fini Iva e Ires. I soggetti indicati, al fine di consentire a terzi di indicare elementi passivi fittizi nelle proprie dichiarazioni fiscali, emettono documenti fiscali relativi ad operazioni inesistenti I soggetti indicati, al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione a terzi, occultano o distruggono le scritture contabili o la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari I soggetti indicati aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p>

DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio che i soggetti individuato pongano in essere condotte fraudolente al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale per la Società oper terzi, rischio di sottrazione fraudolenta del patrimonio sociale alla riscossione coattiva del tributo evaso, degli interessi e delle sanzioni.
----------------------------	---

PROTOCOLLI DI CONTROLLO	
REGOLE COMPORTAMENTALI	<p>I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Edil Impianti srl in via diretta, mentre al personale non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.</p> <p>Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-<i>quinqiesdecies</i> del D.lgs. 231/01.</p> <p>Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi; • operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria; • assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato dal consulente esterno; • assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;

- assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
- valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- gestire il patrimonio sociale coerentemente con la realtà organizzativa e di business di Juventus, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
 - assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- coinvolgere i consulenti fiscali in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie, al fine di integrare gli aspetti fiscali nella valutazione complessiva dell'operazione;
- rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- far sì che l'esecuzione dei lavori abbia inizio solo una volta ultimate la fase di stipula dei relativi accordi contrattuali da perfezionarsi necessariamente in forma scritta preferibilmente assistita da data certa;

- far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze aziendali, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;
- effettuare una periodica valutazione dei fornitori sia sulla base dei criteri stabiliti dal Manuale di Gestione Qualità Sicurezza Ambiente sia di indicatori di legittimità ex D.lgs 231/01;
- Inserire negli accordi contrattuali clausole di adesione al Modello 231 ed al Codice Etico adeguatamente presidiate da sanzioni in caso di inadempimento;

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- porre in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il business di Edil Impianti srl, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;
- inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;
- effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;

	<ul style="list-style-type: none"> • distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza; • porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative; Società e nel rispetto • della normativa applicabile; • porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list; • intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA; • emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti; • effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società; • riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.
REGOLE OPERATIVE	<p>Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'approvvigionamento di beni e servizi e la valutazione dei fornitori anche in ottica di adeguamento D.lgs 231/01; 2. verifica dell'adempimento degli oneri previdenziali e fiscali (soprattutto in ambito IVA) dei principali fornitori; 3. la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante 4. la gestione della tesoreria; <ul style="list-style-type: none"> • le attività operative della Direzione Amministrativa, quali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il controllo mensile dell'IVA e la relativa liquidazione; ➤ la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, la dichiarazione annuale IVA e la comunicazioni dei dati delle fatture;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ le dichiarazioni fiscali a mezzo dei modelli UNICO-IRES, IRAP e 770; ➤ la spedizione dei modelli fiscali tramite Entratel e dei modelli f24 telematici e f24 on-line; ➤ la gestione delle anagrafiche fornitori; ➤ la registrazione e l'archiviazione delle fatture passive <p>Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.</p>
--	---

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PROCESSO	GESTIONE SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
RESPONSABILE	DATORE DI LAVORO
FIGURE APICALI COINVOLTE	Datore di lavoro, RSPP
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	RSPP, Dirigente, Preposti, Lavoratori, Medico Competente, RLS
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

<p>DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p>	<p>Edil Impianti Trieste s.r.l., così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. art. 31, si è dotato di un Sistema di Prevenzione e Protezione organizzato e funzionante. Le figure fondamentali per il funzionamento del sistema sono state nominate e operano nel rispetto del loro mandato. La valutazione dei rischi è documentata, adeguata al tipo di organizzazione e tiene conto di tutti i pericoli presenti nelle varie condizioni ipotizzabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, normali ed anormali. Il documento viene aggiornato periodicamente a seguito delle variazioni organizzative, normative, in base alle rivalutazioni di rischi specifici ed in tutti i casi previsti dall'art. 29, co. 3 del D. Lgs. 81/08. Nei citati documenti sono considerati sia i rischi per la sicurezza sia quelli per la salute dei lavoratori. Vengono gestite le situazioni di emergenza secondo Piani che rispecchiano le varie condizioni operative che si possono presentare. Nell'ambito del sistema vengono registrati e gestiti sia gli infortuni, sia le malattie professionali. Vengono svolte delle simulazioni documentate al fine di valutare la capacità di risposta del sistema alle varie emergenze.</p> <p>È parte attiva nella gestione del Sistema di Prevenzione il Medico Competente, regolarmente nominato, il quale ha collaborato alla valutazione dei rischi e redatto il conseguente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori. Tale sorveglianza è attiva e coinvolge tutti gli addetti che risultano esposti a rischi per la salute. Interviene nella gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai lavoratori stessi, regolarmente formato. Edil Impianti Trieste s.r.l. pianifica le attività di formazione in relazione alle necessità evidenziate sia dai preposti per le attività operative, sia da eventuali cambiamenti tecnologici o normativi che dovessero verificarsi. Tutte le figure della Sicurezza devono aggiornarsi secondo quanto richiesto dalle norme e da quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni al riguardo. I nuovi assunti vengono formati sia relativamente all'attività che svolgeranno sia ai rischi cui potranno essere esposti. A tutti i lavoratori sono distribuiti Dispositivi di Protezione Individuale adeguati ai rischi cui sono esposti. Tutte le attività di controllo delle ditte che operano per conto di Edil Impianti Trieste s.r.l. vengono svolte secondo procedure</p>
---	---

PROCESSO	GESTIONE SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
	<p>documentate. Eventuali cantieri mobili sono documentati e tenuti sotto controllo secondo quanto previsto dalla norma e dalle procedure aziendali.</p> <p>Viene svolta una continua attività di monitoraggio del SPP da parte del RSPP e dei preposti al fine di garantire al Datore di Lavoro l'efficacia del sistema.</p>
RISCHIO REATO	<p>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>
MODALITÀ	<p>Rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela e dell'igiene sul lavoro quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente; - comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti i lavoratori devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui; - inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente. <p>Rischio che il Datore di Lavoro non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro</p>

ATTIVITÀ ANALIZZATE	PROTOCOLLI DI CONTROLLO - Art. 30 D.Lgs 81/2008
	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici Art. 30 co. 1 lett.a)
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Il Edil Impianti Trieste s.r.l. costantemente controlla, mediante verifiche e sopralluoghi svolti dal RSPP in collaborazione con l'RLS, l'adeguatezza del rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
REGOLE DI COMPORTAMENTO	Il Datore di lavoro deve rispettare tutti gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. L'Organismo di Vigilanza verifica che siano stati rispettati gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro. Verifica che siano stati analizzati e valutati gli agenti chimici usati, gli agenti fisici presenti e quelli biologici. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa tali valutazioni sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti, aggiornata e disponibile. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, nell'uso delle attrezzature e degli impianti, nell'uso di sostanze chimiche, esposizione ad agenti fisici e biologici.
	Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. Art. 30 co. 1 lett.b)
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Edil Impianti Trieste s.r.l. ha redatto un documento di valutazione dei rischi che analizza i singoli luoghi di lavoro seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare preoccupandosi di aggiornarlo periodicamente secondo le prescrizioni di legge e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Le misure adottate sono relative a: adozione di una organizzazione (organigramma) idonea a gestire le risorse (uomini e mezzi), informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario (quando necessario), assegnazione e gestione DPI, utilizzo e controllo / manutenzione attrezzature e mezzi produttivi, gestione e manutenzione dei luoghi di lavoro e impianti, gestione delle sostanze e preparati pericolosi, gestione delle situazioni pericolose con analisi dei quasi incidenti, continua e corretta manutenzione di ambienti e macchine.

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<p>Il Datore di lavoro deve svolgere l'attività di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi conseguenti. A seguito di tale valutazione deve definire e far applicare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.</p> <p>L'Organismo di Vigilanza verifica che la valutazione dei rischi sia presente e continuamente aggiornata alle reali condizioni organizzative ed operative dell'organizzazione. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti.</p> <p>Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi.</p>
	Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso Art. 30 co. 1 lett.c)
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Il Edil Impianti Trieste s.r.l. provvede a nominare, formare e addestrare gli addetti al primo soccorso, antincendio, evacuazione controllando periodicamente la necessità di effettuare aggiornamenti periodici e prove di evacuazione annuali; inoltre provvede ad una corretta manutenzione-conservazione dei presidi antincendio e del materiale di Primo Soccorso.</p> <p>È stato redatto un Piano di emergenza dove sono individuati vari scenari e per i quali è stata prevista la risposta che l'organizzazione deve dare. Vengono eseguite simulazioni periodiche documentate per rendere maggiormente efficace l'azione delle squadre di emergenza. Altri scenari specifici e diversi da quelli attualmente previsti potranno essere valutati a seconda di mutate condizioni o da eventuali segnalazioni provenienti dal campo.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che il Sistema di Prevenzione e Protezione sia in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi. Al fine di giungere a questo fine deve individuare tra i lavoratori, consultando l'RLS, quelli che comporranno la Squadra di emergenza: a questi dovrà assicurare adeguata formazione ripetuta nel tempo. Inoltre dovrà assicurare lo svolgimento di simulazioni di possibili emergenze al fine di testare le capacità di reazione della squadra. Deve garantire la corretta formazione di base sulla risposta alle emergenze per tutti i lavoratori. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che venga svolto dal SPP l'attività di gestione delle emergenze, incluse le attività di simulazione, che tali attività siano documentate e che tale documentazione venga conservata. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attivi i Piani di emergenza implementati per i diversi scenari che dovessero presentarsi nei diversi siti ove l'organizzazione svolge le sue attività.
ATTIVITA' SICUREZZA	Alle attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti Art. 30 co. 1 lett.c)
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>In caso di affidamento di lavori in appalto a ditte terze che si trovino a lavorare presso i propri locali contemporaneamente con lo svolgimento delle normali attività, l'ente si occupa di redigere apposito DUVRI ai sensi della normativa vigente. In caso di attivazione di cantieri temporanei o mobili, l'ente in qualità di committente, espleta gli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p>

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<p>Il Datore di lavoro deve garantire che tutti gli appalti siano realizzati in completa sicurezza; a tal fine attua tutte le misure di natura organizzativa e tecnica necessarie per il raggiungimento di tale fine. A tal proposito si avvale di altre figure del SPP quali l'RSPP ed i preposti per monitorare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.</p> <p>L'Organismo di Vigilanza verifica che tutta la documentazione inerente gli appalti assegnati sia adeguata e conforme all'idoneità tecnica - organizzativa richiesta agli appaltatori. Inoltre deve mantenere attiva la procedura implementata per la gestione dei lavori in appalto.</p>
	<p>Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza, Art. 30 co. 1 lett.c)</p>
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Edil Impianti Trieste s.r.l. organizza periodicamente riunioni per la sicurezza (di cui almeno una ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D.Lgs. 81/08) alle quali partecipano, oltre al datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso di tale riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI scelti; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nella stessa riunione sono individuati: i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva. La riunione viene indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Ad ogni incontro viene redatto un verbale che resta a disposizione dei partecipanti, degli organi di vigilanza e dell'O.d.V. per consultazione.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle riunioni periodiche della sicurezza. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che le riunioni periodiche della sicurezza vengano svolte, documentate e che tale documentazione venga conservata. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve implementare procedure per assicurare la comunicazione interna. Inoltre deve implementare procedure per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo.
	<p>Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Art. 30 co. 1 lett.c)</p>

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. consulta il RLS nelle scelte in materia di sicurezza e provvede inoltre affinché ricevano la formazione necessaria con gli aggiornamenti periodici.

In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Edil Impianti Trieste s.r.l. consulta il RLS nei casi (non esaustivi) di seguito esposti:

f) consultazione preventiva da parte del datore di lavoro all'atto della prima redazione della valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del relativo documento e in tutti i successivi aggiornamenti, ad esempio a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29);

g) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50 comma b);

h) consultazione in merito alla designazione di: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro; medico competente (art. 50 comma c);

i) consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 50 comma d);

j) ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti per rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro prima di adottare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (Art. 63);

k) in caso di cantieri temporanei o mobili, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche apportate allo stesso, per ciascuna impresa esecutrice, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro (il RLS riceve eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e ha la facoltà di formulare proposte al riguardo) (art. 102);

l) consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 192 sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo (art. 193);

m) Nell'ambito delle sostanze pericolose: consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) per la protezione da agenti chimici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50 (art. 231);

- consultazione preventiva da parte del datore di lavoro per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, in caso di operazioni lavorative particolari (art. 241) (in caso di operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

	<p>b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> - consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del datore di lavoro prima dell'esecuzione dei campionamenti per la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (art. 253) (nel caso in cui l'esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d). il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche (art. 254, commi 4,5); - consultazione preventiva dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti da parte del datore di lavoro qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254 (il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate) (art. 257).
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle libere elezioni del RLS e concedergli la possibilità di consultare la documentazione indicata nel D. Lgs 81/08 e succ. mod. ed int. 2. L'Organismo di Vigilanza verifica che la figura dell'RLS sia consultata e svolga la sua attività nell'ambito del SPP aziendale. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve implementare le procedure implementate per assicurare la comunicazione interna in particolare quella con l'RLS.
	Attività di sorveglianza sanitaria Art. 30 co. 1 lett.d)
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>L'organizzazione della sicurezza prevede una costante collaborazione con il Medico Competente che partecipa all'attività di valutazione dei rischi, programma la sorveglianza sanitaria sulla base della stessa valutazione e definisce tempistiche e tipologia di esami da effettuare attraverso un protocollo sanitario gestito dal MC. In caso di cambi mansione o introduzione di nuovi rischi Edil Impianti Trieste s.r.l. comunica al MC le variazioni. La gestione delle idoneità o delle prescrizioni per idoneità parziale vengono gestite con apposite comunicazione ai preposti.</p>

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none">1. Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori cui il Medico Competente la applica. Deve garantire il rispetto delle idoneità rilasciate dal Medico Competente stesso e di eventuali idoneità parziali e con limitazioni. Il Datore di lavoro deve garantire in caso di cambio di mansione del lavoratore la comunicazione al Medico Competente al fine di una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore alla nuova mansione.2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato.3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la realizzazione di audit periodici, pianificati, che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate.
	Attività di informazione e formazione dei lavoratori Art. 30 co. 1 lett.e)

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Edil Impianti Trieste s.r.l. mantiene alta l'attenzione e la sensibilità dei lavoratori nei confronti del rispetto di sé stessi e delle norme di sicurezza.

A tale scopo si occupa di formare e informare adeguatamente ogni lavoratore in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, soprattutto per quanto concerne:

c) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

d) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza di Edil Impianti Trieste s.r.l.

Con l'ingresso in Edil Impianti Trieste s.r.l. , il lavoratore sarà affiancato a personale più esperto e, con la supervisione del suo Preposto, riceverà una formazione specifica anche su quegli aspetti di sicurezza riguardanti il suo lavoro specifico. L'applicazione delle norme di sicurezza si realizza anche attraverso l'applicazione di segnaletica di sicurezza, che indica con precisione le azioni che un lavoratore deve compiere per svolgere in maniera corretta e sicura il proprio compito.

Tale formazione sarà ripetuta ogniqualvolta sarà effettuato un cambio di mansione o saranno introdotte nuove tecnologie, sostanze o preparati Pericolosi.

Edil Impianti Trieste s.r.l. altresì prevede che i lavoratori ricevano una formazione specifica nel caso in cui vi sia un'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi pericoli.

Sono presenti mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (ad esempio lavori in quota, carrellisti, lavori elettrici, ...). Il Edil Impianti Trieste s.r.l. forma specificatamente, secondo quanto previsto dalla norma (accordo Stato Regioni 222/02/2012) i lavoratori nell'uso delle attrezzature (carrello elevatore, PLE, escavatore, terna, ...)

REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sui rischi cui possono essere esposti, formati per poter affrontare i rischi residui e addestrati per poter svolgere la loro attività in completa sicurezza. Il Datore di lavoro deve verificare che la formazione sia stata efficace e periodicamente la verifica e la aggiorna. 2. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sua attività, verifica il rispetto della gestione delle idoneità. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure che garantiscano la pianificazione, la realizzazione e la verifica dell'efficacia di tutti gli aspetti della formazione del lavoratore (Informazione, formazione ed addestramento). 4. Il Datore di lavoro deve implementare e mantenere attive procedure o istruzioni operative che illustrino ai lavoratori l'uso di attrezzature di lavoro e/o lo svolgimento di attività specifiche che possano essere fonte di rischi specifici.
	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori Art. 30 co. 1 lett.f)
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore Di Lavoro e Preposti, in base alle proprie attribuzioni e competenze. L'RSPP effettua un controllo tecnico-operativo o di primo grado configurabile come verifica tecnica di sicurezza su nuove attività, nuove attrezzature e nuovi mezzi, nuovi prodotti, prodotti pericolosi e loro caratteristiche: oltre a ciò verifica con ripetuti sopralluoghi sul territorio, in collaborazione con i Preposti, il rispetto delle procedure operative adottate.</p> <p>Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali dei Preposti e Lavoratori.</p> <p>Inoltre si programmano audit tecnico-operativi periodici mirati, con temi specifici, e la conseguente attivazione di azioni correttive e preventive derivanti e inserite nel piano di miglioramento.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 6. Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo, deve garantire il mantenimento nel tempo del rispetto delle procedure adottate. Periodicamente mediante audit specifici fa eseguire verifiche sull'applicazione delle procedure adottate. 7. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato. 8. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la realizzazione di audit periodici, pianificati, che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate.
ATTIVITA' SICUREZZA	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge Art. 30 co. 1 lett.g)

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Il Edil Impianti Trieste s.r.l. si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. denunce messa a terra, agibilità dei locali, Certificato di Prevenzione Incendi, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, rinnovi delle varie autorizzazioni, ecc.) e di effettuare delle verifiche periodiche in materia di rispetto della conformità normativa.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 6. Il Datore di lavoro deve garantire che tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie siano acquisite e che siano monitorate eventuali loro scadenze. 7. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di verifica della conformità normativa vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica il rispetto delle scadenze per autorizzazioni e certificazioni obbligatorie. 8. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare e mantenere attive procedure per la gestione della documentazione inerente la SSL, di verifica della conformità normativa e di gestione delle scadenze.
ATTIVITA' SICUREZZA	<p>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Art. 30 co. 1 lett.h)</p>
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Il Edil Impianti Trieste s.r.l. deve programmare audit tecnico-operativi periodici mirati, con temi specifici, e la conseguente attivazione di azioni correttive e preventive derivanti e inserite nel piano di miglioramento. Viene monitorato lo stato avanzamento lavori del piano di miglioramento prestabilito.</p> <p>Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali a carico dei Dirigenti per la sicurezza, Preposti e lavoratori.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo, deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato mediante verifiche sull'applicazione delle procedure adottate. 2. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basati sulla stesura di Piani di audit periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate.

	Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività Art. 30 co. 2
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Il Edil Impianti Trieste s.r.l. deve curare la formalizzazione di tutte le attività effettuate (ad es. registro dei controlli periodici antincendio, redazione dei verbali di riunione, ecc.) e conservare tutta la documentazione in formato digitale o in formato cartaceo.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che ci sia evidenza documentale dello svolgimento delle attività necessarie per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre deve garantire tutte le registrazioni previste dalle norme applicabili sulla SSL. 2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di registrazione vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica lo stato di conservazione delle registrazioni. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare le procedure per la gestione della documentazione inerente la SSL adeguate a garantire sia l'identificazione documentale univoca sia la conservazione cartacea / digitale degli stessi.
	Competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio Art. 30 co. 3
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Il Edil Impianti Trieste s.r.l. ha definito un sistema organizzato per la gestione della SSL, rappresentato in un organigramma, ove sono definite le figure di Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti; vengono svolte attività di sorveglianza documentata in modo da sensibilizzare e responsabilizzare tutti i lavoratori e prevenire / correggere tempestivamente eventuali comportamenti non adeguati. È stato nominato un RSPP esterno che collabora con il datore di lavoro per effettuare una costante attività di valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro e di aggiornamento dei relativi documenti.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro deve garantire che le attività di individuazione dei pericoli sul posto di lavoro e di valutazione e gestione dei rischi conseguenti siano svolte da personale avente competenze tecniche adeguate e i poteri necessari al fine di assicurare che le valutazioni svolte siano adeguate alla realtà lavorativa della società. 2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che solo persone con adeguate competenze e necessari poteri svolgano attività di valutazione e gestione del rischio. 3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attive procedure per lo svolgimento dell'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi il rispetto della conformità normativa.

	Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Art. 30 co. 3
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Il Edil Impianti Trieste s.r.l. , con il modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/01, adotta un Codice disciplinare che si impegna di diffondere a tutti i lavoratori e di applicare costantemente al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo, deve garantire l'applicazione del sistema disciplinare adottato. 2. L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica la continua applicazione, ove necessario, del Sistema sanzionatorio adottato.
	Sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate Art. 30 co. 4
DESCRIZIONE ATTIVITA'	La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore di lavoro e Preposti, in base alle proprie attribuzioni e competenze. L'RSPP effettua un controllo tecnico-operativo di primo grado.
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 5. Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato. 6. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato. 7. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basati sulla stesura di Piani di miglioramento, verificati periodicamente, e procedure di audit periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati del Modello organizzativo.

	Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo Art. 30 co. 4
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Il riesame e l'eventuale aggiornamento del modello vengono svolti da parte dell'Organismo di vigilanza ogni volta che sia ritenuto necessario ai fini del controllo e verifica delle attività svolte e ad ogni modifica normativa rilevante ai fini della conformità del modello stesso alla normativa.</p> <p>Inoltre al fine di assicurare la conformità del SPP Edil Impianti Trieste s.r.l. rivaluta almeno una volta all'anno durante la riunione periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int.: nell'ambito di tale riunione, ove sono presenti almeno il Datore di Lavoro delegato, l'RSPP, l'RLS e il Medico Competente, vengono valutate tra l'altro le situazioni di non conformità, (infortunio ma anche mancato infortunio, ecc.) e sono definite conseguenti azioni preventive e correttive.</p> <p>In tale occasione vengono fissati obiettivi di miglioramento, affidati incarichi e risorse, rivalutato l'approccio aziendale alla sicurezza modificandolo se necessario. Tutte le decisioni prese vengono documentate su un apposito verbale e, successivamente, trasmesse, a seconda della pertinenza dei specifici aspetti, al personale.</p> <p>Vengono effettuate riunioni e sopralluoghi congiunti dalle varie figure (ad es. RSPP, Datore di lavoro, Preposti, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) per trovare le misure di prevenzione e protezione adeguate nel caso di situazioni anomale segnalate o modifiche tecnologiche e/o normative.</p> <p>È previsto un sistema di aggiornamento per gli aspetti legislativi e normativi cui la società è soggetta. Inoltre sono previsti piani periodici di formazione ed aggiornamento per le varie figure presenti (ad es. RSPP, RLS, e Preposti, lavoratori), onde seguire e perseguire l'avanzamento dello stato dell'arte su attrezzature di lavoro, gestione di sostanze e preparati, oltre a migliorare le procedure di lavoro.</p>
REGOLE DI COMPORTAMENTO	<ol style="list-style-type: none"> 5. Il Datore di lavoro, deve assicurare l'aggiornamento periodico del Modello Organizzativo adottato per garantirne la continua efficacia. 6. L'Organismo di Vigilanza segnala, in caso di evidenza di inadeguatezza, la necessità di un Riesame del Modello adottato.

Tutte le figure del SPP devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dagli artt. 17, 18, 19, 20 del D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int. Anche il Medico Competente ed il RSPP, pur operando come professionisti esterni alla società, nell'ambito del loro incarico deve attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e comunque adempiere a quanto prescritto dall'art. 25 D.lgs 81/2008 e succ. mod. ed int.

REATI AMBIENTALI

PROCESSO	GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA
RESPONSABILE	RAPPRESENTANTE LEGALE
FIGURE APICALI COINVOLTE	Direttore Generale – Dirigente Responsabile gestione sistema integrato qualità – ambiente sicurezza – Responsabile tecnico gestione amianto
FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO	Preposti, Lavoratori
ATTIVITA'	Gestione degli adempimenti in tema di ambiente
DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI	<p>Il Edil Impianti Trieste s.r.l. , gestisce gli adempimenti in tema di ambiente tramite l'organizzazione che si è data desumibile dall'organigramma aziendale. Il Direttore Generale, nell'ambito delle sue deleghe, sovrintende a tutte le attività in tema di ambiente coadiuvato dai preposti.</p>

RISCHIO REATO	Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)
MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio che i soggetti individuati, nelle loro aree di competenza, non sovrintendano alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente relativamente agli aspetti legati a contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. • Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali, in particolare D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2), che possano provocare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio • Rischio per mancata bonifica secondo quanto predisposto da progetto approvato (Cass.27997/09) • Rischio per mancato obbligo di comunicazione (Cass.26479/07 conforme Cass. 167002/11)
ATTIVITÀ ANALIZZATE	PROTOCOLLI DI CONTROLLO
ATTIVITÀ AMBIENTALI	Rispetto degli standard di legge relativi al danno ambientale in relazione alla contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)
	Edil Impianti Trieste s.r.l. al fine di adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 monitora eventuali rischi di contaminazione dei suoli e di danno ambientale predisponendo controlli sulle attività e gestendo in modo appropriato eventuali situazioni di emergenza dovute a sversamenti o inquinamenti non dovuti alle normali attività operative svolte.

REGOLE DI COMPORAMENTO	<p>Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. Del D.Lgs 156/2006. • Il responsabile dell'inquinamento, deve attuare le necessarie misure di prevenzione, deve svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. • Qualora l'indagine preliminare di cui al punto precedente accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. • Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. <p>Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. e per i reati associabili alla bonifica dei siti), e sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi.</p> <p>3. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure per assicurare che in casi di emergenza siano predisposte metodologie di pronto intervento al fine di contenere possibili inquinamenti e che tali metodologie siano periodicamente verificate con simulazioni sul campo.</p>
-----------------------------------	---

RISCHIO REATO	Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria - D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge attività che implicino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

RISCHIO REATO	Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali - D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge attività che implicino il superamento dei limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali.

RISCHIO REATO	<p>Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6).</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4);</p> <p>Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1);</p> <p>Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);</p> <p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8)</p>
MODALITÀ	<p>Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali in materia di rifiuti che possano comportare l'illecita gestione dei rifiuti. In particolare esecuzione di trasporto, da parte di un trasportatore, dei rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione, attività di recupero o smaltimento con autorizzazione scaduta o non rinnovata nei limiti di legge, movimentazione di rifiuti iniziata all'interno di un'area ma finalizzata a trasporto esterno con mezzi non autorizzati, mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario (Cass. 26526/08), deposito temporaneo di rifiuti pericolosi - luogo non funzionalmente collegato al sito produttivo (Cass. 45447/08), sversamento di acque reflue di lavorazione in tombino (Cass. 25037/11), accumulo ripetuto di rifiuti urbani in area non autorizzata, deposito di rifiuti in discarica di fatto (Cass. 19221/08), errata classificazione CER, mancato controllo delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto in base ai codici CER autorizzati, mancato controllo dei codici autorizzati degli impianti di recupero/smaltimento, mancato controllo delle scadenze delle autorizzazioni per mezzi ed impianti, mancato controllo della compilazione corretta dei FIR, del rientro della IV copia.</p> <p>Rischio che il Rappresentante Legale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela dell'ambiente.</p>
ATTIVITA' AMBIENTALI	<p>Attività di gestione di raccolta dei rifiuti prodotti, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti sia registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI.</p>
	<p>I rifiuti prodotti direttamente dal Edil Impianti Trieste s.r.l. sono imputabili alle seguenti attività:</p>
	<p>- gestione propri uffici, attività connesse alla gestione / manutenzione di impianti di bonifica;</p>
	<p>- avviamento a smaltimento di rifiuti abbandonati sulle aree di competenza, ove ritrovati.</p>
	<p>Edil Impianti Trieste s.r.l. di conferisce i rifiuti in appositi contenitori, identificati univocamente.</p>
	<p>Il trasporto ed il recupero e/o smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti è affidato a terzi autorizzati, privilegiando ove possibile il recupero</p>
	<p>rispetto allo smaltimento.</p>

	<p>I comportamenti degli operatori di Edil Impianti Trieste srl. devono risultare conformi a quanto previsto dalla norma tenendo ben evidente il divieto di miscelazione. Il Edil Impianti Trieste s.r.l. ha seguito tutte le procedure di iscrizione al SISTRI, pagando regolarmente i contributi previsti nei tempi richiesti.</p>
<p>REGOLE DI COMPORTAMENTO</p>	<p>Il soggetti individuati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garantire il divieto di effettuare l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006 ● Garantire il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata ● Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del d.Lgs. 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ● Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ● Garantire il divieto di effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ● Garantire il divieto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ● Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti ed il pagamento dei relativi contributi annui ● Garantire il divieto di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della loro tracciabilità ● Garantire il divieto di inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti ● Garantire il divieto di omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire il divieto, durante il trasporto, di fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. <p>2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Legale Rappresentante deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (rifiuti, verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasportino effettivamente), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (rifiuti), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali.</p>
--	---

RISCHIO REATO	Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

RISCHIO REATO	Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge attività che implicino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

ATTIVITA' AMBIENTALI	
REGOLE DI COMPORTAMENTO	

RISCHIO REATO	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

RISCHIO REATO	Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)
---------------	---

MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono. Gli impianti di condizionamento vengono regolarmente mantenuti e la manutenzione è registrata.
-----------------	--

RISCHIO REATO	Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge attività di armatore, né possiede navi.

RISCHIO REATO	Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non svolge attività di armatore, né possiede navi.

RISCHIO REATO	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).
MODALITÀ	Rischio di comportamenti in violazione delle norme ambientali con significativo danno ambientale <ul style="list-style-type: none"> • Rischio che il Rappresentante Legale non sovrintenda alla gestione degli adempimenti in tema di tutela della dell'ambiente
ATTIVITA' AMBIENTALI Da N. 198 a 202	Attività di gestione delle raccolte di rifiuti, inquinamento dei siti delle aree ove Edilimpianti Trieste srl. opera.

	Il Edil Impianti Trieste s.r.l. monitora sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo.
REGOLE DI COMPORAMENTO	Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Rappresentante Legale deve mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili. L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato.

RISCHIO REATO	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)
MODALITÀ	Il rischio risulta assente in quanto il Edil Impianti Trieste s.r.l. non tratta nessun tipo di materiale radioattivo.

Tutte le figure del coinvolte nel processo di GESTIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL'AZIENDA devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Protezione dell'Ambiente" e comunque adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. nonché alle procedure previste dal Manuale di Gestione sistema integrato Qualità/Sicurezza/Ambiente.

FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV

PREMESSA E SCOPO DELLA PRESENTE SEZIONE

Per favorire un'efficace applicazione e una costante verifica del Modello Organizzativo, una delle componenti essenziali è che l'Ente assicuri flussi informativi strutturati sia nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che dall'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo amministrativo di Edil Impianti Trieste s.r.l.. Oltre all'applicazione dei protocolli in capo alle varie funzioni, è infatti fondamentale che, grazie ad un flusso informativo puntuale e tempestivo, si riesca a far fronte a rischi emergenti e si riesca a concentrare le attività di vigilanza sul Modello, rispetto alle situazioni di volta in volta evidenziate. Lo scopo della presente sezione è quello di definire i flussi informativi a carattere ordinario e straordinario che ciascun destinatario identificato è tenuto a fornire all'OdV, le modalità e i canali di segnalazione.

Per quanto concerne i flussi informativi dall'OdV verso l'Organo amministrativo, si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza redatto nella riunione del 6 dicembre 2016. La presente sezione integra e specifica quanto previsto dal par. 7.8 dello stesso Regolamento

RISCHI REATO

Pare logico che la violazione del presente protocollo da parte dei Destinatari può condurre alla commissione di qualsiasi tipologia di reato applicabile all'organizzazione, senza esclusioni di sorta.

CANALI INFORMATIVI, RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO e TUTELA DEI SEGNALANTI

Per far convergere qualsiasi segnalazione, come definito dal par. 7.9 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, sono a disposizione specifici canali dedicati. Le segnalazioni possono essere inoltrate a:

- Indirizzo di posta elettronica
- Indirizzo di posta tradizionale: Organismo di Vigilanza presso Edil Impianti Trieste s.r.l.

Le segnalazioni possono anche essere fatte in forma anonima, anche se per eventuali approfondimenti in capo all'OdV è preferenziale siano riconducibili al segnalatore. Anche in caso di segnalazioni non anonime, l'Organismo è tenuto comunque a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

Risulta di fatto applicabile, come norma complementare al D.Lgs. 231/01, la Legge 30 novembre 2017, n.179 art. 3 che detta “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. In tal caso risulta del tutto applicabile che, per assicurare la riservatezza delle informazioni e la tutela del segnalante, i due canali scelti dall’Ente siano riservati in via esclusiva all’Organismo di Vigilanza, che avrà cura di tenere riservate le informazioni sul segnalatore. Come quanto previsto inoltre dal Codice Disciplinare aziendale, nei confronti del segnalatore l’Ente non può adottare nessuna forma di provvedimento disciplinare a fronte delle segnalazioni stesse.

Le tabelle seguenti identificano espressamente i flussi informativi ordinari e straordinari che devono essere trasmessi all’OdV identificando, per ciascuna famiglia di reati e per ciascuna tipologia di flusso, la periodicità ed il responsabile di fornire le informazioni richieste.

FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI

I flussi informativi ordinari sono i flussi che l’Ente, attraverso i responsabili identificati, è tenuto a comunicare con regolarità all’OdV, anche senza eventi particolari rilevati

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
REATI vs. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Relazione sui rapporti con fornitori avviati nel periodo, con particolare riguardo a: - forniture di importo rilevante attivate (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura); - incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura); - convenzioni stipulate con Enti Pubblici	SEMESTRALE	DIRETTORE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA.
	Relazione sulle richieste ed accessi di organi ispettivi (Ad es. A.S..L. Inps, Agenzia Entrate)	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Relazione sulla gestione/ evoluzione delle cause giudiziali in corso	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Attivazione pratiche per nuove assunzioni; report sullo stato del personale appartenente a categorie protette	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
SICUREZZA SUL LAVORO	Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del RSPP per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	SEMESTRALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	ANNUALE	MEDICO COMPETENTE
	Verbale riunione annuale ex art. 35 d.Lgs 81/2008	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Aggiornamenti del DVR	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Piano formativo in materia di sicurezza	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Report su criticità emerse in materia di sicurezza e relative soluzioni proposte	SEMESTRALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Report sulla presenza di eventuali criticità o problematiche riscontrate nelle verifiche di idoneità tecnico professionale (di cui all'articolo 26 d.lgs. 81/2008 comma 1) delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori, servizi, forniture.	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
	Verbalì relativi alle prove di emergenza svolte	ANNUALE	RSPP DIRETTORE AREA TECNICA
REATI AMBIENTALI	Report sulla presenze di <i>eventuali</i> criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	ANNUALE	DIRETTORE AREA TECNICA RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA /QUALITA'/AMBIENTE

	Piano formativo in materia Ambientale redatto in occasione di nuove procedure o di specifiche necessità formative	A RICHIESTA O AD EVENTO	DIRETTORE AREA TECNICA RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA /QUALITA'/AMBIENTE
--	---	-------------------------	--

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Esiti delle prove di gestione delle emergenze ambientali svolte	ANNUALE	DIRETTORE AREA TECNICA RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA /QUALITA'/AMBIENTE
TUTTI I REATI	Evidenza dell'avvenuta diffusione delle informative sull'adozione del modello e del Codice etico. Evidenze delle clausole contrattuali attualmente utilizzate nei confronti dei fornitori e partner o delle informative al personale relative all'adozione del Modello Organizzativo e alla conoscenza delle parti speciali del modello	A RICHIESTA	DIREZIONE GENERALE
	Evidenza dell'avvenuta formazione del personale aziendale in generale sul D.Lgs. 231/01 e nello specifico sui protocolli aziendali per singola funzione.	A RICHIESTA	DIREZIONE GENERALE
	Piano formativo annuale, con evidenza di attività attinenti al Modello Organizzativo	ANNUALE	DIREZIONE GENERALE

FLUSSI INFORMATIVI STRAORDINARI

In generale i flussi informativi straordinari devono essere attivati nel momento in cui succeda un evento che possa presumere o attestare la realizzazione di un reato e sono di seguito definiti.

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
REATI vs. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Informativa riguardante i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Informativa riguardante le segnalazioni dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Informativa riguardante l'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Relazione su modifiche normative, organizzative e di processo intervenute con significativo impatto sul Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Osservazioni e rilievi del Collegio dei Revisori Legali	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere nei contatti con la P.A. durante il procedimento per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni o licenze	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA TECNICA

	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro, avvio, conduzione, relativi esiti e verbalizzazioni.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Sanzioni in materia fiscale e tributaria	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Contestazioni che la P.A. in genere (compresa la polizia giudiziaria) abbia formalmente inoltrato al Edil Impianti Trieste s.r.l.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Informativa in ordine alla violazione dei protocolli in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA TECNICA
SICUREZZA SUL LAVORO	Report degli eventuali infortuni occorsi e dei mancati incidenti o di eventuali segnalazioni/ denunce di malattia professionale	AD EVENTO	RSPP DIR. AREA TECNICA
	Modifiche dell'organigramma della sicurezza rilevanti ai fini del modello	AD EVENTO	RSPP DIR. AREA TECNICA
	Copia di eventuali contestazioni disciplinari al personale per violazione delle norme in materia di sicurezza	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della Autorità Competente ed esito delle relative eventuali prescrizioni	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
REATI AMBIENTALI	Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	DIR. AREA TECNICA
ALTRI REATI	Fenomeni di data breach o di attacco ai sistemi informatici aziendali, segnalazione di operazioni sospette da parte degli Istituti di credito, ispezioni e/o perquisizione da parte dall'A.G., accessi ispezioni e/o verifiche da parte dell'A.G., segnalazioni di operazioni sospette e/o richieste di informazioni da parte degli Istituti Bancari	AD EVENTO	DIR. AREA TECNICA